SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 41

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Teva» *(13A04362)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lipovisc» *(13A04363)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Otrivin» *(13A04364)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sinecod Tosse Sedativo» *(13A04365)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Surfactal» *(13A04366)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisomucil» *(13A04367)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Holoxan» *(13A04368)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Foradil» *(13A04369)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Albumina Umana Immuno» *(13A04370)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Championyl» *(13A04371)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salazopyrin EN» *(13A04372)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Trivastan» *(13A04373)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Depakin» *(13A04374)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Farmorubicina» *(13A04375)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Refrain» *(13A04376)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Iosalide» *(13A04377)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Flomax» *(13A04378)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Apofin» *(13A04379)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Venitrin» *(13A04380)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Minitran» *(13A04381)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Nitraket» *(13A04382)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acab» *(13A04383)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zymafluor» *(13A04384)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imunocare» *(13A04385)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citalopram Genetic». *(13A04386)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gentamicina e Beclometasone DOC». *(13A04387)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticlopidina Ratiopharm». *(13A04388)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Draverex». *(13A04389)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Itraconazolo Ratiopharm». *(13A04390)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Domperidone Ratiopharm». *(13A04391)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dimenidrinato Nova Argentia». *(13A04392)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elettrolitica di Mantenimento con Glucosio S.A.L.F. ». *(13A04393)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Endorem» *(13A04394)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rozicel». *(13A04395)*
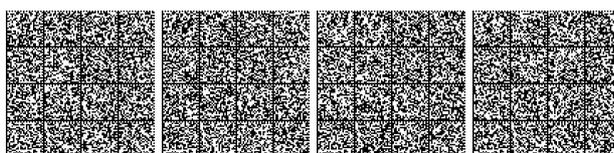
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2013, n. **58**.

Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta giorni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi, come modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e, in particolare, i commi 3 e 4, che disciplinano le modalità di individuazione dei termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'articolo 11, relativo ai compiti ed alle funzioni delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, e gli articoli 14 e 15, relativi alle attribuzioni ed all'ordinamento del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modificazioni, con il quale, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati individuati i termini per la conclusione dei procedimenti imputati alla competenza dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'interno;

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;

Considerato che l'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che i termini dei procedimenti amministrativi ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione;

Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione dell'interno;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 30 agosto 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il presente regolamento individua i procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero dell'interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini di conclusione sono superiori a 90 giorni.

2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella Tabella allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 marzo 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MONTI

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Registro n. 3 Interno, foglio n. 278

ALLEGATO

TABELLA DEI PROCEDIMENTI
CON TERMINE SUPERIORE A 90 GG. E FINO A 180 GG. ED OLTRE
ART. 1, COMMA 2

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO E PER LE AUTONOMIE LOCALI

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**	**Motivazione**
Conferimento di onorificenza al valore e merito civile	Legge 2 gennaio 1958, n. 13; Legge 20 giugno 1956, n. 658	180 gg.	Il termine si giustifica in ragione della peculiarità e complessità del procedimento, che coinvolge una pluralità di soggetti e richiede pertanto un'articolata attività istruttoria.
Scioglimento degli organi di amministrazione delle fondazioni **(Competenza Prefetture UU.TT.GG.)**	Art. 25 Codice civile; art. 6 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361	180 gg.	Il termine si giustifica in ragione della necessità di esperire gli opportuni accertamenti, che coinvolgono una pluralità di soggetti, volti alla verifica della sussistenza dei presupposti necessari per l'adozione del provvedimento del Prefetto.
Estinzione e revoca delle persone giuridiche **(Competenza Prefetture UU.TT.GG.)**	Art. 27 Codice civile; art. 6 D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361	180 gg.	Il termine si giustifica in ragione della necessità di esperire gli opportuni accertamenti, che coinvolgono una pluralità di soggetti, volti alla verifica della sussistenza dei presupposti necessari per l'adozione del provvedimento del Prefetto.
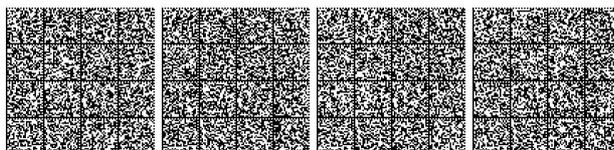
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**	**Motivazione**
Decreto cambiamento e/o aggiunta nome o cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale (**Competenza Prefetture UU.TT.GG.)**	Artt. 89 e segg. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396	120 gg.	Il termine si giustifica in riferimento alla delicata natura degli interessi tutelati ed alla particolare complessità del procedimento, che richiede varie fasi, oltre a quelle endoprocedimentali, esterne all'ufficio e ad impulso di parte, la cui durata, non quantificabile, rende difficoltosa la gestione in tempi brevi dei relativi processi.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Uffici centrali

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**	**Motivazione**
Spese di giudizio: spese per liti, arbitrati e oneri accessori derivanti da ricorsi; prestazioni professionali legali del libero foro in difesa del personale delle Forze di Polizia	Art. 32 Legge 22 maggio 1975, n. 152	180 gg.	Il termine è funzionale ai tempi tecnici necessari per la definizione del procedimento in modo puntuale e corretto. Sussiste l'esigenza di esperire una istruttoria complessa che vede coinvolti diversi e numerosi uffici dell'Amministrazione ed uffici esterni (Uffici periferici della Amministrazione di pubblica sicurezza, Uffici centrali e periferici di altre Amministrazioni, Organi Giudiziari, Avvocati e Consulenti tecnici di parte, Consigli dello Ordine degli Avvocati e Consulenti di parte, Avvocatura dello Stato).
Rimborso delle spese di patrocinio legale	Art. 18 D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135	180 gg.	
Trasferimenti del personale delle sezioni di polizia giudiziaria	Art. 11 D. LGS. 28 luglio 1989, n. 271	180 gg.	Il termine è funzionale ai tempi tecnici necessari per la conclusione del procedimento in modo compiuto, ivi compreso il nulla osta o la motivata proposta da parte delle competenti autorità giudiziarie.
Riammissione in servizio	Art. 132 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	180 gg.	Il procedimento non può essere concluso in tempi inferiori, in considerazione della sua complessità. Sono, infatti, indispensabili l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici ed attitudinali del richiedente e l'acquisizione del parere del Consiglio di Amministrazione.

Trascrizioni matricolari (Provvedimento adottato in sede centrale solo per dirigenti, direttivi e qualifiche equiparate)	Art. 55 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 71 D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782; Decreto interministeriale 18 novembre 2008; Circolare Ufficio Affari generali e giuridici n. 333/A/9806.	180 gg.	Il procedimento non può essere concluso in termini inferiori, anche in considerazione dei tempi di istruttoria volta a valutare la scientificità ed originalità delle pubblicazioni e dei lavori elaborati per il servizio e dell'elevato numero di pratiche.
Dispensa dal servizio per infermità	Artt. 71 e 129 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 58 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; D. LGS. 5 Ottobre 2000, n. 334; D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461	150 gg.	E' prevista una fase istruttoria articolata per l'acquisizione della documentazione indispensabile per la conclusione del procedimento. La trattazione del procedimento deve tener conto della incidenza dell'elevato numero di pratiche
Dispensa dal servizio per fisica inabilità, ovvero a conclusione della procedura negativa per il transito nei ruoli tecnici, ovvero in altre amministrazioni dello Stato	Art. 9 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339	180 gg.	E' prevista una fase istruttoria per l'acquisizione della documentazione indispensabile per la conclusione del procedimento. La trattazione del procedimento deve tener conto della incidenza dell'elevato numero di pratiche.
Decadenza dall'impiego	Art. 127 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	180 gg.	E' prevista una fase istruttoria per l'acquisizione della documentazione indispensabile per la conclusione del procedimento. E' previsto il parere del Consiglio di Amministrazione. La trattazione del procedimento deve tener conto dell'incidenza dell'elevato numero di pratiche.

Dispensa per insufficiente rendimento	Art. 129 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	180 gg.	E' prevista una fase istruttoria per l'acquisizione della documentazione indispensabile per la conclusione del procedimento. E' altresì previsto il parere del Consiglio di Amministrazione. La trattazione del procedimento deve tener conto della incidenza dell'elevato numero di pratiche.
Avvicinamento per l'esercizio di mandato amministrativo	Art. 78 D. LGS. 18 agosto 2000, n. 267	120 gg.	Il termine è indispensabile per la compiuta definizione del procedimento, ivi compresa la fase istruttoria complessa, volta all'acquisizione di ogni utile informazione presso uffici centrali e periferici.
Trasferimento a domanda per gravi motivi	Art. 55, comma 4, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; art. 2 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; art. 70 D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334	120 gg.	Il termine è indispensabile per la compiuta definizione del procedimento, ivi compresa la fase istruttoria complessa, volta all'acquisizione di ogni utile informazione presso uffici centrali e periferici
Decadenza per incompatibilità	Art. 51 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; art. 2 e 44 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; art. 70 D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334	180 gg.	Il termine è funzionale ai tempi tecnici indispensabili per la compiuta e corretta definizione del provvedimento finale. A tal fine è necessario acquisire ogni utile informazione presso i competenti uffici centrali e periferici. E' inoltre prevista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Trasferimento a domanda per assistenza a persona disabile	Art. 33 Legge 5 febbraio 1992, n. 104	180 gg.	Il termine è indispensabile per la compiuta definizione del procedimento, ivi compresa la fase istruttoria complessa, volta all'acquisizione di ogni utile informazione presso uffici centrali e periferici.
Compilazione rapporti informativi e attribuzione del giudizio complessivo e valutazione dell'attività dirigenziale	Art. 53 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; artt. 62, 65 e 66 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; art. 2 D.P.R. 24 aprile 1982, n 337; artt. 19 e 20 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; artt. 62 e 70 D. LGS. 5 ottobre 2000 n. 334	180 gg.	L'istruttoria è caratterizzata da particolare complessità ed è articolata in diverse fasi che si concludono con l'attribuzione del giudizio complessivo (per alcune qualifiche è prevista la delibera del Consiglio di Amministrazione).
Decreto di promozione con effetti giuridici	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334	120 gg.	Il termine è funzionale ai tempi tecnici necessari per l'adozione del provvedimento, nonché all'elevato numero di pratiche da trattare, determinato dalla dotazione organica dei ruoli del personale della Polizia di Stato.
Trasferimento d'ufficio	Art. 55, comma 3, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334	180 gg.	Il termine è indispensabile per la compiuta definizione del procedimento, ivi compresa la fase istruttoria complessa, volta all'acquisizione di ogni utile informazione presso uffici centrali e periferici
Trasferimento per candidatura elettorale	Art. 53 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; art. 2 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337;	120 gg.	Il termine è indispensabile per la compiuta definizione del procedimento in considerazione della complessità della fase

	D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; art. 70 D. LGS. 5 ottobre 2000 n. 334		istruttoria
Collocamento fuori ruolo	Art. 58 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 57 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; art. 2 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337; art. 2 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; art. 70 D. LGS. 5 gennaio 2000, n. 334; art. 8 Legge 15 luglio 2002, n. 145	120 gg**.**	Occorre avviare una procedura complessa che richiede l'acquisizione di pareri da parte di altri dicasteri e, in altre fattispecie, l'acquisizione delle normative di settore. Spesso, infine, il provvedimento è interministeriale.
Vittime del dovere: assunzioni dirette	Art. 6 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; art. 5 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337	180 gg.	Procedimento a contenuto complesso conseguente a istanze che richiedono fasi istruttorie con il coinvolgimento di numerosi uffici dell'Amministrazione ed uffici esterni. La procedura implica l'accertamento dei requisiti prescritti dalla normativa in materia, ivi compresi i requisiti psico-fisici e attitudinali.
Liquidazione competenze arretrate tramite C.E.D.	Legge 1 aprile 1981, n. 121; D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079; D.P.R. 11 luglio 1980, n. 312; D. LGS. 30 maggio 2003, n. 193; D. LGS. 12 maggio 1995, n. 195	120 gg.	Procedimento a contenuto complesso conseguente a istanze che richiedono fasi istruttorie con il coinvolgimento di numerosi uffici dell'Amministrazione ed uffici esterni.
Trasferimento per incompatibilità	Art. 55, comma 4, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337; D.P.R. 24 aprile 1982,	180 gg.	Procedimento a contenuto complesso conseguente a istanze che richiedono fasi istruttorie con il coinvolgimento di numerosi uffici centrali e periferici dell'Amministrazione

	n. 338; D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334		
Rilascio tessere personali di riconoscimento	Artt. 46, 47 e 48 D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782	180 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria finalizzata alla verifica della documentazione utile alla realizzazione dei documenti (si sottolinea l'elevato numero di pratiche da trattare, considerato che la tessera personale di riconoscimento deve essere rinnovata ogniqualvolta il dipendente acquisisce la qualifica superiore).
Nomina alla qualifica di commissario-capo e primo dirigente e qualifiche equiparate	Artt. 4, 7, 47 e 49 D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334	120 gg.	Il procedimento risulta di particolare complessità perché conseguente alle verbalizzazioni ed alla predisposizione di ulteriori atti connessi alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Viene, inoltre, verificata, prima del provvedimento finale, tutta la documentazione attinente al procedimento.
Avanzamento nel ruolo d'onore	Art. 55 Legge 3 aprile 1958, n. 460; art. 2 Legge 24 gennaio 1986, n. 17	180 gg.	Il procedimento, per il coinvolgimento della competente Commissione per il personale non direttivo della Polizia di Stato e per l'elevato numero di pratiche da trattare, non può essere concluso in tempi inferiori. Il termine include il tempo occorrente per l'ottenimento della delibera della competente Commissione.
Conferimento della denominazione "sostituto commissario" o di denominazioni	Art. 31-quater D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; art. 31-quinquies D.P.R. 24 aprile 1982,	180 gg.	Il procedimento richiede tempi lunghi di trattazione per la necessaria verifica dei presupposti

equiparate	n. 337; art. 3 D. LGS. 28 febbraio 2001, n. 53		di legge, che richiede una fase istruttoria complessa. E', inoltre, elevato il numero delle istanze trattate e ciò incide sui tempi di trattazione delle stesse.
Trasferimento a domanda	Art. 55 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; art. 2 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; art. 70 D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334	120 gg.	Il termine è indispensabile per la compiuta definizione del procedimento, ivi compresa la fase istruttoria complessa, volta all'acquisizione di ogni utile informazione presso uffici centrali e periferici.
Ricompense	Legge 1 aprile 1981, n. 121; D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782	180 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria articolata ai fini della verifica dei presupposti di legge. E' prevista, per le ricompense di elevato livello, la determinazione della Commissione per le ricompense. Va, inoltre, evidenziato l'elevato numero di pratiche trattate, che incide sui tempi di conclusione del procedimento.
Riconoscimento per anzianità di servizio e merito di servizio (provvedimento adottato in sede centrale solo per dirigenti, direttivi e ispettori e qualifiche equiparate)	Art. 72 D.P.R. 25 ottobre 1985, n. 782; D.M. 5 giugno 1990	180 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria articolata ai fini della verifica dei presupposti di legge. Il numero dei procedimenti avviati è elevatissimo, con un'incidenza negativa sui tempi di conclusione degli stessi.
Beneficio dell'equo indennizzo al personale della Polizia di Stato in servizio ed in congedo, agenti ausiliari ed eredi del	Art. 48 D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; artt. 1882 e 2181 D. LGS. 15 marzo 2010, n. 66; Legge 11 luglio 1980, n. 312; Legge 23 dicembre	180 gg.	Il termine è conseguente alle disposizioni di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, ed alla circostanza che parte del procedimento è decentrata. Ai fini della conclusione del procedimento occorre acquisire presso gli uffici

personale della Polizia di Stato: concessione e liquidazione ovvero diniego dell'equo indennizzo	1994, n. 724; D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461		centrali e periferici tutta la documentazione utile. Il numero dei procedimenti avviati, inoltre, è elevatissimo.
Attribuzione stipendio a seguito di promozione e ricostruzione economica di carriera	Legge 1 aprile 1981, n. 121; art. 12 D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079; Legge 11 luglio 1980, n. 312; Legge 20 novembre 1982, n. 869; Legge 10 ottobre 1986, n. 668; Legge 23 dicembre 1998, n. 448; D. LGS. 12 maggio 1995, n.195; Legge 30 novembre 2000, n. 356; D. LGS. 28 febbraio 2011, n. 53; D. LGS. 30 maggio 2003, n. 196; D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254; D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150; D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69; D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; Legge 10 dicembre 1973, n. 804; Legge 6 marzo 1992, n. 216; Legge 23 dicembre 2005, n. 266; D.P.C.M. 23 dicembre 2003; Legge 20 marzo 1984,	120 gg.	Procedimento a contenuto complesso conseguente a istanze che richiedono articolate fasi istruttorie con il coinvolgimento di numerosi uffici dell'Amministrazione ed uffici esterni

	n. 34; Legge 27 maggio 1959, n. 324; Legge 28 luglio 1999, n. 266; Legge 2 ottobre 1997, n. 334		
Beneficio della indennità speciale "una tantum" al personale della Polizia di Stato riconosciuto parzialmente idoneo al servizio d'istituto: concessione e liquidazione del beneficio ovvero diniego	Art. 7 D.P.R. 29 ottobre 1981, n. 738; Legge 11 luglio 1980, n. 312; Legge 23 dicembre 1994, n. 724; D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461	180 gg.	Il termine è conseguente alle disposizioni di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, ed alla circostanza che parte del procedimento è decentrata. Ai fini della conclusione del procedimento occorre, infatti, acquisire presso gli uffici centrali e periferici tutta la documentazione utile. Il numero dei procedimenti avviati, inoltre, è elevatissimo, con un'incidenza negativa sui tempi di conclusione degli stessi.
Rideterminazione del beneficio dell'equo indennizzo o della indennità speciale "una tantum" di cui all'art. 7 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 al personale della Polizia di Stato, già concesso a seguito di variazioni del trattamento economico	D. LGS. 12 maggio 1995, n. 195	180 gg.	Il termine è conseguente alle disposizioni di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, ed alla circostanza che parte del procedimento è decentrata. Ai fini della conclusione del procedimento occorre acquisire presso gli uffici centrali e periferici tutta la documentazione utile. Il numero dei procedimenti avviati, inoltre, è elevatissimo.
Beneficio dell'indennizzo privilegiato aeronautico al personale della Polizia di Stato ed ai loro eredi: concessione e liquidazione ovvero diniego	Art. 2184 D. LGS. 15 marzo 2010, n. 66	180 gg.	Il termine è conseguente alle disposizioni di cui al D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, ed alla circostanza che parte del procedimento è decentrata. Ai fini della conclusione del procedimento occorre acquisire presso gli uffici centrali e

			periferici tutta la documentazione utile. Il numero dei procedimenti avviati, inoltre, è elevatissimo.
Trattamento di pensione privilegiata ordinaria e indennità *una tantum* in luogo di pensione privilegiata per le cessazioni fino al 30.09.2005 (e comunque per le domande presentate in vigenza del presente regolamento)	D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; art. 17 D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461	180 gg.	Ai fini del perfezionamento del procedimento è necessaria una fase istruttoria articolata. Sono avviate verifiche amministrative presso uffici dell'amministrazione centrale ovvero presso uffici periferici.
Riliquidazione del trattamento speciale alle vittime del dovere ovvero ai loro superstiti cessati fino al 30.09.2005	D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; art. 7 Legge 3 agosto 2004, n. 206; D. LGS. 12 maggio 1995, n. 195	120 gg.	Il termine è funzionale alla complessità procedurale.
Liquidazione assegni accessori di trattamenti privilegiati ai grandi invalidi per servizio e di guerra per cessazioni intervenute fino al 30.09.2005	D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; Legge 10 agosto 1950, n. 648	180 gg.	Procedimento a contenuto complesso conseguente a istanze che richiedono articolate fasi istruttorie con il coinvolgimento di numerosi uffici dell'Amministrazione ed uffici esterni.
Assegno di incollocabilità per cessazioni fino al 30.09.2005	D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915	180 gg.	Procedimento a contenuto complesso conseguente a istanze che richiedono articolate fasi istruttorie con il coinvolgimento di numerosi uffici dell'Amministrazione ed uffici esterni.
Costituzione posizione assicurativa presso I.N.P.S. in casi non decentrati per cessazioni fino al	Legge 2 aprile 1958, n. 322, abrogata dall'art. 12, comma 12-undecies, del D.L. 31 maggio 2010, n.	180 gg.	Procedimento a contenuto complesso richiedente articolate fasi istruttorie con il coinvolgimento di numerosi uffici, ivi compreso il nulla osta da parte

30.09.2005	78, convertito con la Legge 30 luglio 2010, n. 122, per le cessazioni successive al 31.07.2010; Legge 30 aprile 1969, n. 153		degli Uffici territoriali dell'I.N.P.S.
Rideterminazione trattamento privilegiato per cessazioni antecedenti al 30.09.2005	D. LGS. 12 maggio 1995, n. 195	120 gg.	Procedimento a contenuto complesso richiedente articolate fasi istruttorie.
Passaggi in altri ruoli della Polizia di Stato	D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339	180 gg.	Il procedimento risulta di particolare complessità e le fasi istruttorie prevedono l'acquisizione del parere della Commissione *ex* D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 ai fini dell'idoneità all'impiego nonché la deliberazione del Consiglio di amministrazione per il personale direttivo e dirigenziale ovvero delle Commissioni per i restanti ruoli.
Avanzamento per merito straordinario	Artt. 71 e 75 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; art. 2 e 44 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; art. 70 D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334	180 gg.	Procedimento articolato in più fasi, ciascuna delle quali richiede tempi minimi necessari allo svolgimento delle istruttorie, ivi compresa l'acquisizione dei pareri di due distinti consessi (Commissione centrale per le ricompense, Consiglio di amministrazione e/o Commissioni per il personale direttivo).
Nomina a commissario del ruolo direttivo speciale	Art. 21 D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334	180 gg.	La norma prevede il conferimento di promozioni connesse alla cessazione del servizio, al personale indicato nella disposizione, se il servizio prestato negli ultimi cinque anni è stato

			svolto senza demerito. Va, quindi, iniziata un'istruttoria che deve valutare detto requisito ed accertare procedimenti penali, eventuali sanzioni disciplinari e punteggio riportato nei rapporti informativi. Il termine indicato risulta quindi indispensabile per acquisire ogni utile informazione presso uffici centrali o periferici.
Liquidazione interessi legali e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento di emolumenti retributivi	Art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 147 Legge 23 dicembre 2000, n. 388; D.M. 1 settembre 1998, n. 352 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica; Circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998, n. 83	180 gg.	Il termine scaturisce dalla procedura di calcolo, per la quale sono necessari numerosi dati, da acquisire presso gli uffici centrali o gli uffici periferici dell'amministrazione. Inoltre, al fine di poter procedere alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di oneri risarcitori, è prevista una fase di aggiornamento degli importi in relazione ai coefficienti ISTAT.
Liquidazione interessi legali e rivalutazione monetaria, derivanti da sentenze giurisdizionali di condanna	Art. 14 D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 147 Legge 23 dicembre 2000, n. 388; D.M. 1 settembre 1998, n. 352 del Ministero del Tesoro,	180 gg.	Il termine scaturisce dalla procedura di calcolo per la quale sono necessari numerosi dati da acquisire presso gli uffici centrali o gli uffici periferici dell'Amministrazione. Inoltre, al fine di poter procedere alla quantificazione dell'importo dovuto a titolo di oneri risarcitori, è prevista una fase di aggiornamento degli importi secondo i coefficienti ISTAT

	del Bilancio e della Programmazione Economica; Circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998, n. 83		

Prefetture – Uffici territoriali del Governo

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**	**Motivazione**
Congedo straordinario per infermità per il personale della Polizia di Stato	Art. 37 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 49 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417	180 gg.	Il termine è funzionale alla compiuta definizione del procedimento, che prevede una fase istruttoria curata presso gli uffici di p.s.; successivamente la documentazione è curata dalla prefettura per l'adozione del provvedimento finale.
Aspettativa per infermità per il personale della Polizia di Stato	Art. 68 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417	150 gg.	Il termine è funzionale alla compiuta definizione del procedimento che prevede una fase istruttoria curata presso gli uffici di p.s.; successivamente la documentazione è curata dalla prefettura per l'adozione del provvedimento finale.
Riconoscimento per anzianità di servizio e merito di servizio fino a sovrintendente-capo e qualifiche equiparate	Art. 72 D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782	180 gg.	Il termine è funzionale alla compiuta definizione del procedimento che prevede una fase istruttoria curata presso gli uffici di p.s.; successivamente la documentazione è curata dalla prefettura per l'adozione del provvedimento finale.
Riliquidazione della pensione ordinaria per cessazioni intervenute prima dello 1.10.2005	D. LGS. 12 maggio 1995, n. 195	120 gg.	Il termine è determinato dalla necessità di acquisire i dati economici e matricolari indispensabili per l'istruttoria delle pratiche presso le competenti sedi ex I.N.P.D.A.P.

Questure e Reparti territorialmente competenti

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**	**Motivazione**
Rapporti informativi e attribuzione del giudizio complessivo	D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337; D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; D. LGS. 5 ottobre 2000, n. 334; artt. 62 e seguenti D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335; artt. 19 e 20 D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338; artt. 11 e 12 Legge 7 agosto 1990, n. 232	180 gg.	Il termine è funzionale alla definizione del procedimento (il rapporto informativo deve essere redatto dall'organo competente con periodicità annuale ed entro il 31 gennaio di ciascun anno; a seguito della compilazione è previsto il giudizio complessivo, la cui competenza varia in relazione al ruolo di appartenenza).
Trascrizioni matri-colari (decentrato, ad ec-cezione dei dirigenti, direttivi e qualifiche equiparate)	Art. 55 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; Decreto intermini-steriale del 18 novembre 2008; Circolare Ufficio af-fari generali e giu-ridici n. 333/A/9806	180 gg.	Il termine è funzionale alla definizione del procedimento, che può avere una fase istruttoria con l'interessamento di uffici centrali o uffici periferici ai fini dell'acquisizione delle notizie di interesse.

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**	**Motivazione**
Accordo preventivo per il porto o trasporto d'arma comune in territorio italiano rilasciato a cittadino comunitario	Art. 5 D. LGS. 30 dicembre 1992, n. 527	120 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria complessa ai fini della verifica delle circostanze che inducono il cittadino comunitario a richiedere il porto o trasporto d'arma comune in territorio italiano.
Licenza di fabbricazione, raccolta, detenzione, vendita di armi da guerra, tipo guerra, parti di esse, munizioni, uniformi militari	Art. 28 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria complessa ai fini della verifica dei presupposti previsti dal Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Licenza di importazione ed esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo, non comprese nei materiali di armamento	Art. 28 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria complessa ai fini della verifica dei presupposti previsti dal Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Tale termine è vigente fino al 30 settembre 2013, data di entrata in vigore del nuovo termine massimo di 60 giorni, previsto dall'articolo 7, comma 4, del Regolamento (UE) n. 258/2012 del 14 marzo 2012.
Licenza di importazione ed esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo, non	Art. 28 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	180 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria complessa ai fini della verifica dei presupposti previsti dal Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940,

comprese nei materiali di armamento verso Paesi cc.dd. "sensibili"			n. 635. Tale termine è vigente fino al 30 settembre 2013, data di entrata in vigore del nuovo termine massimo di 90 giorni, previsto dall'articolo 7, comma 4, del Regolamento (UE) n. 258/2012 del 14 marzo 2012.
Licenza di fabbricazione, importazione, esportazione, raccolta, detenzione, vendita degli strumenti di autodifesa specificatamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di Polizia.	Art. 28 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria complessa ai fini della verifica dei presupposti previsti dal Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Licenza per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria	Art. 28 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il termine è funzionale agli accertamenti da esperire nei confronti del richiedente.
Classificazione e riconoscimento di esplosivi	art. 53 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 12 R.D. 6 maggio 1940, n. 635; art. 24 Legge 18 aprile 1975, n. 110	120 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria preliminare volta ad accertare i requisiti previsti dalla legge ed a verificare la pericolosità dei prodotti (il procedimento prevede l'acquisizione del parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi *ex* art. 49 T.U.L.P.S.).

Licenza per fabbricazione e deposito di esplosivi di II e III categoria	Artt. 11, 12, 44 e 46 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 86 R.D. 6 maggio 1940, n. 635	180 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria preliminare volta ad accertare i requisiti previsti dalla legge ed a verificare la pericolosità dei prodotti (il procedimento prevede l'acquisizione del parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi *ex* art. 49 T.U.L.P.S.).
Fabbricazione, trasporto, impiego, a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi, anche non classificati, bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari	Art. 99 R.D. 6 maggio 1940, n. 635	180 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria preliminare volta ad accertare i requisiti previsti dalla legge ed a verificare la pericolosità dei prodotti (il procedimento prevede l'acquisizione del parere della Commissione tecnica *ex* art. 49 T.U.L.P.S., nonché della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi).
Riconoscimento finalità assistenziali ad associazioni ed enti privati	Art. 20 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; art. 3, comma 6, lett. e), Legge 25 agosto 1991, n. 287; art. 2 D.P.R. 4 aprile 1991, n. 235	180 gg.	Il procedimento prevede una fase istruttoria volta alla verifica dei presupposti di legge. Tale fase può richiedere l'interessamento di altre amministrazioni.

Prefetture – Uffici territoriali del Governo

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine	Motivazione
Licenza di importazione o di esportazione di esplosivi e/o munizioni per uso civile da o verso Paesi extracomunitari cc.dd. “sensibili”	Art. 93 R.D. 6 maggio 1940, n. 635	180 gg.	Il termine è funzionale agli accertamenti, particolarmente delicati, da esperire nei confronti del richiedente. Tale termine è vigente fino al 30 settembre 2013, data di entrata in vigore del nuovo termine massimo di 90 giorni, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del Regolamento (UE) n. 258/2012 del 14 marzo 2012
Licenza di porto di pistola per difesa personale	Artt. 11, 35, 42 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; Art. 3 Legge 21 febbraio 1990, n. 36	120 gg.	Il termine è funzionale agli accertamenti da esperire nei confronti del richiedente ed alle indagini da compiere con riferimento alle dichiarate esigenze di difesa personale.
Licenza di fabbricazione e deposito di esplosivi di 1^, 4^ e 5^ categoria	Art. 47 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il termine è funzionale agli accertamenti, particolarmente delicati, da esperire nei confronti del richiedente, nonché per la valutazione dell’idoneità dei locali destinati a deposito.
Idoneità tecnica per il maneggio di esplosivi per l’esercizio pirotecnico e accenditore di fuochi d’artificio	Artt. 48 e 52 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; artt. 101 e 102 R.D. 6 maggio 1940, n. 635	180 gg.	Il termine è congruo rispetto ai tempi necessari per l’accertamento dell’idoneità tecnica da parte della Commissione tecnica provinciale di cui all’art. 49 T.U.L.P.S..
Certificazione attestante la capacità tecnica alla ripara-	Art. 8 Legge 18 aprile 1975, n. 110	180 gg.	Il termine è congruo rispetto ai tempi necessari per l’accertamento

zione ed al commercio di armi			dell'idoneità tecnica da parte della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 T.U.L.P.S..
Certificazione di idoneità personale alla fabbricazione di esplosivi	Artt. 47, 48 e 52 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 101 R.D. 6 maggio 1940, n. 635	180 gg.	Il termine è congruo rispetto ai tempi necessari per l'accertamento dell'idoneità tecnica da parte della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 T.U.L.P.S..
Licenza per l'attività di vigilanza ed investigazione privata	Art. 134 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	180 gg.	Il termine è congruo rispetto alle esigenze degli uffici territoriali che istruiscono le relative pratiche ed in considerazione degli aumentati adempimenti istruttori introdotti dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153.

Questure

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**	**Motivazione**
Licenza esportazione armi comuni verso Paesi cc.dd. “sen-sibili”	Art. 31 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 16 Legge 18 aprile 1975, n. 110	180 gg.	Il termine è funzionale alla definizione del procedimento. E’ necessaria la verifica dei requisiti di legge. Tale termine è vigente fino al 30 settembre 2013, data di entrata in vigore del nuovo termine massimo di 90 giorni, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del Regolamento (UE) n. 258/2012 del 14 marzo 2012.
Licenza porto d’armi lunghe da fuoco per difesa personale	Art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il termine è funzionale alla compiuta definizione del procedimento. E’ necessaria la verifica del possesso dei requisiti di legge (sussistenza dei requisiti sanitari, assenza di precedenti penali) nonché della dichiarata esigenza di difesa personale.
Licenza di noleggio di armi da fuoco uso scenico	Art. 31 R.D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 22 Legge 18 aprile 1975, n. 110	120 gg.	Il termine è funzionale alla compiuta definizione del procedimento. E’ necessaria la verifica del possesso dei requisiti di legge (sussistenza requisiti sanitari, assenza di precedenti penali), trattandosi di armi vere e proprie, sottoposte a procedure di iner-tizzazione reversibili.
Licenza collezione armi comuni da sparo	Art. 10 Legge 18 aprile 1975, n. 110; art. 31 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il termine è funzionale alla compiuta definizione del procedimento. E’ necessaria la verifica dei requisiti di legge.
Licenza collezione	Art. 31 R.D. 18 giugno	120 gg.	
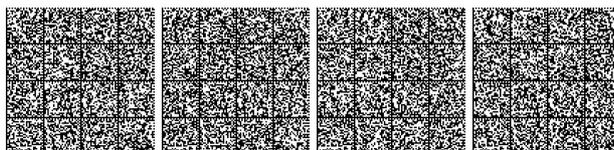
armi antiche, artistiche, rare o d'importanza storica	1931, n. 773; art. 8 D.M. 14 aprile 1982		Il termine è funzionale alla compiuta definizione del procedimento. E' necessaria la verifica dei requisiti di legge.
Licenza, fabbricazione e/o commercio armi comuni	Art. 31 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il termine è funzionale alla compiuta definizione del procedimento. E' necessaria la verifica dei requisiti di legge.
Licenza industria riparazione armi comuni	Art. 8 Legge 18 aprile 1975, n. 110; art. 31 R.D. 18 giugno 1931, n. 773	120 gg.	Il termine è funzionale alla compiuta definizione del procedimento. E' necessaria la verifica dei requisiti di legge.

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
DELLA POLIZIA DI STATO

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine	Motivazione
Borse di studio per i dipendenti della Polizia di Stato, per i figli ed orfani dei dipendenti	Art. 8, comma 2, lett. c), Legge 18 marzo 1968, n. 249	180 gg.	Il termine è funzionale alla compiuta definizione del procedimento, ivi compresa la selezione comparata di numerose istanze.
Concessione di speciali elargizioni, nonché di assegni vitalizi, in favore delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti, delle vittime della criminalità organizzata, nonché dei caduti per servizio	Per le "vittime del dovere": Legge 13 agosto 1980, n. 466; Legge 20 ottobre 1990, n. 302; Legge 23 novembre 1998, n. 407; Legge 23 dicembre 2000, n. 388; Legge 24 dicembre 2003, n. 350; Legge 3 agosto 2004, n. 206; Legge 23 dicembre 2005, n. 266; Legge 29 novembre 2007, n. 222; Legge 24 dicembre 2007, n. 244 Per i "caduti per servizio": D. LGS. 15 marzo 2010, n. 66	180 gg.	Il procedimento è caratterizzato da una istruttoria particolarmente complessa, a causa della frammentazione delle verifiche da esperire e dei numerosi soggetti coinvolti (Prefetture, Questure, Comandi intermedi delle Forze di Polizia, C.M.O. ed altri soggetti pubblici dotati di qualificazione ed adeguata capacità tecnica, quali le strutture del S.S.N., istituti universitari, Ministero dell'economia e delle finanze).
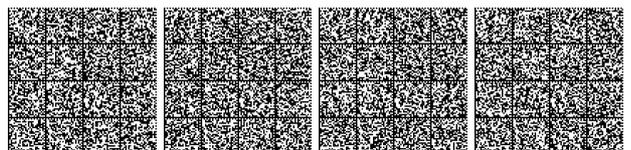
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine	Motivazione
Autorizzazione al rientro dello straniero espulso	Art. 13, comma 13, D. LGS. 25 luglio 1998, n. 286	180 gg.	Il termine è necessario in ragione degli obblighi istruttori e partecipativi connessi alle norme sul procedimento amministrativo, anche in relazione alla prospettazione di esigenze poste alla base del rientro. Infatti, al fine di adempiere alle attività inerenti alla fase istruttoria devono essere interessate tutte le Questure e le Prefetture dei luoghi dove lo straniero espulso è transitato durante la sua permanenza in Italia, prima dell'esecuzione del provvedimento espulsivo a suo carico. Se l'istante chiede di rientrare in Italia adducendo una motivazione lavorativa, deve essere verificata l'esistenza e l'accoglibilità dell'istanza di nulla osta al lavoro presentata dal datore di lavoro nei suoi confronti.

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**	**Motivazione**
Sospensione o revoca dei brevetti di volo	Art. 55, Legge 10 ottobre 1986, n. 668; artt. 18, 19 e 20 del decreto del Capo della Polizia del 13 marzo 2007	180 gg.	Il termine si giustifica in considerazione degli eventuali atti ricognitivi disposti dalla Commissione *ex* art. 18 del decreto del Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza del 13 marzo 2007, al fine di accertare l'effettiva sussistenza di elementi che comportino la necessità di procedere a sospensione o revoca del titolo di volo.

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine	Motivazione
Approvazione del contratto di locazione ed emissione del relativo ruolo di spesa fissa	Codice civile; Legge di contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento; Legge 27 luglio 1978, n. 392 ed altre leggi speciali	120 gg.	Il termine è funzionale ai tempi tecnici indispensabili per il puntuale e corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili, ivi compresa l'acquisizione di tutta la documentazione occorrente presso gli altri Uffici centrali e periferici coinvolti nel procedimento stesso.
Autorizzazione alla spesa per la rinnovazione tacita del contratto di locazione ed emissione del relativo ruolo di variazione di spesa fissa	Codice civile; Legge di contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento; Legge 27 luglio 1978, n. 392 ed altre leggi speciali	120 gg.	
Autorizzazione alla spesa per l'aggiornamento periodico dei canoni di locazione in base agli indici ISTAT ed emissione del relativo ruolo di variazione di spesa fissa	Codice civile; Legge di contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento; Legge 27 luglio 1978, n. 392 ed altre leggi speciali	120 gg.	
Autorizzazione di spesa per danni non derivanti da un uso dell'immobile conforme alle disposizioni contrattuali	Codice civile; D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384; art. 125 D.LGS. 12 aprile 2006 n. 163; Legge di contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento	120 gg.	
Emissione degli ordinativi diretti di pagamento in conseguenza di riconoscimento del debito per prestazioni extracontrattuali relative a servizi di competenza della Direzione centrale	Codice civile; Legge di contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento	180 gg.	
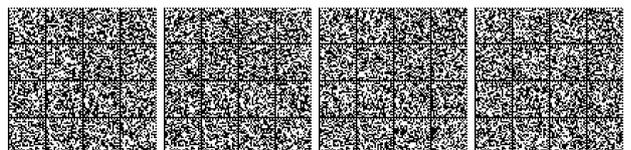
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO

Prefetture – Uffici territoriali del Governo

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine	Motivazione
Pagamento di spedalità per cittadini stranieri indigenti e privi di iscrizione al servizio sanitario nazionale	Art. 35 D. LGS. 25 luglio 1998, n. 286; Convenzione europea di assistenza sociale dell'11 febbraio 1953 (ratificata con Legge 7 febbraio 1958, n. 385); Carta Sociale europea (ratificata con Legge 3 luglio 1965, n. 929); D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9	180 gg.	Il termine si giustifica in ragione dell'elevato numero delle istanze e degli accertamenti istruttori. Le strutture sanitarie che hanno erogato prestazioni urgenti o essenziali a favore di stranieri indigenti e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno presentano alla prefettura competente le istanze di rimborso. La prefettura vaglia la documentazione prodotta da ciascuna struttura sanitaria per ognuno degli stranieri assistiti, escludendo le spese per le quali non può essere concesso il rimborso e chiedendo le eventuali integrazioni. Successivamente, la direzione centrale provvede, nei limiti della disponibilità finanziaria, ad emettere l'ordine di accreditamento a favore della prefettura. Soprattutto con riferimento alla situazione delle province più vaste ed a quelle ove si registra un'alta presenza di stranieri irregolari, con conseguente elevato numero di interessati e di prestazioni erogate, il procedimento richiede la necessità di disporre del termine massimo consentito.

DIREZIONE CENTRALE PER I DIRITTI CIVILI, LA CITTADINANZA E LE MINORANZE

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**	**Motivazione**
Riconoscimento dei benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata	Legge 20 ottobre 1990, n. 302; Legge 23 novembre 1998, n. 407; D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510; Legge 3 agosto 2004, n. 206; art. 34 D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222; art. 2, commi 105 e 106, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 2-quinquies D.L. 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 2008, n. 186	180 gg. (il termine è sospeso nei casi in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la redazione del rapporto informativo del prefetto, o qualora il procedimento penale non sia ancora concluso, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510)	Il procedimento si articola in distinte e complesse fasi. L'istanza è presentata alla prefettura che svolge l'istruttoria relativamente alla natura dell'evento, in cui rientra anche l'accertamento giudiziario sui fatti criminosi, la verifica dei requisiti soggettivi in capo alla vittima ed ai familiari superstiti, compresa la loro estraneità ai fatti delittuosi e ad ambienti delinquenziali. Per i familiari, è prevista anche la verifica aggiuntiva nei confronti dei loro parenti entro il quarto grado, ai sensi dell'articolo 2-*quinquies* del D.L. 2 ottobre 2008, n. 151. Al termine dell'istruttoria, corredata dal giudizio sanitario della commissione medica ospedaliera, il Prefetto trasmette il proprio parere sulla sussistenza delle condizioni di legge e tutta la documentazione acquisita. Per l'adozione del provvedimento si prevedono 30 giorni con decorrenza dal ricevimento del parere del Prefetto. In questa fase finale, quando vi siano obiettive ragioni di incertezza sulla sussistenza di requisiti diversi da quello sanitario, può essere acquisito il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 11 del D.P.R. n. 510/99.
Acquisto e concessione della cittadinanza italiana	Legge 5 febbraio 1992, n. 91; D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362; Direttiva del Ministro 7 marzo 2012 (G.U. n. 96 del 24 aprile 2012)	730 gg.	La legge di cui il presente regolamento costituisce attuazione esclude espressamente i provvedimenti in materia di acquisto della cittadinanza italiana e di immigrazione da quelli per i quali è previsto un termine non

			superiore a 180 giorni. Si ritiene, pertanto, necessario confermare il termine attualmente vigente, considerata la complessità del procedimento, che richiede accertamenti sia con autorità straniere che nazionali.
Riconoscimento dello *status* di apolide	Art. 17 D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572	180 gg.	Il termine si giustifica per la peculiare natura del procedimento, e per la conseguente complessità dell'istruttoria. Se da un lato, infatti, il riconoscimento dello *status* di apolide segue le stesse procedure richieste per la concessione della cittadinanza, dall'altro, il procedimento risulta aggravato da una serie di circostanze di fatto discendenti dalla difficoltà di accertare in via costitutiva lo *status* di apolide. Occorre infatti verificare tutti i singoli passaggi in base ai quali l'interessato ha perso la cittadinanza e non ne ha acquistata un'altra. Ciò richiede una lunga serie di verifiche e di accertamenti, che spesso devono essere estesi a vaste aree geografiche.
Vigilanza su enti pubblici disciplinati da leggi speciali e su enti privati.	D.P.R. 27 febbraio 1990; Legge 21 novembre 1950, n. 897; art. 6 D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 131	180 gg.	Il termine si giustifica in ragione della complessità dell'attività svolta, che si fonda su specifiche normative che regolano l'istituzione e l'attività degli enti, e che può avere contenuto ed estensione diversi a seconda dell'ente sottoposto a vigilanza. Le verifiche possono avere ad oggetto l'approvazione di atti di natura contabile, di atti di disposizione del patrimonio immobiliare dell'ente, e la verifica del perseguimento dei fini istituzionali. La vigilanza viene svolta nei confronti di enti di natura pubblica e di enti di natura privata in base al D.P.R. 27 febbraio 1990

			con il quale furono trasferite al Ministero dell'interno le funzioni di vigilanza già esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti di alcuni enti (tra cui l'Unione Italiana Ciechi Onlus, l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti, l'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti).
Applicazione della Convenzione di New York del 20 giugno 1956 in materia di crediti alimentari: proposizione di azioni ingiuntive per il recupero crediti tramite Avvocatura dello Stato	Convenzione internazionale per il recupero degli alimenti all'estero, New York, 20 giugno 1956, ratificata con Legge 23 marzo 1958, n. 338	180 gg.	Si tratta di un procedimento particolarmente complesso e diretto alla soddisfazione del credito alimentare, in cui il Ministero dell'interno agisce nei confronti degli Stati esteri aderenti alla Convenzione di New York in qualità di "Istituzione intermediaria", quando il creditore è all'estero e il debitore in Italia, e in qualità di "Autorità Speditrice", quando il creditore è in Italia e il debitore all'estero; per questo procedimento, pertanto, è necessario disporre del termine massimo consentito. La procedura prevede lo svolgimento dell'istruttoria presso la prefettura, il Ministero dell'interno e le competenti autorità degli Stati esteri. Nella procedura rientra, oltre alla convocazione del debitore ed alla formulazione dell'invito ad adempiere, una fase di trattative tra le parti interessate per la definizione delle modalità di adempimento dell'obbligazione alimentare, che si svolge con la partecipazione necessaria dell'autorità estera competente e richiede tempi di definizione lunghi. In caso di rifiuto del debitore all'invito ad adempiere, si apre una nuova fase istruttoria diretta ad accertare la consistenza del patrimonio del debitore e l'esistenza di beni
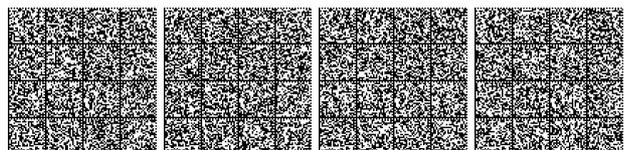
			aggredibili, per promuovere il recupero dei crediti tramite procedura di esecuzione forzata.

Prefetture – Uffici territoriali del Governo

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**	**Motivazione**
Interventi di prima accoglienza, soccorso, assistenza e trasporto in favore dei profughi e loro familiari a carico, rimpatriati in conseguenza di eventi eccezionali	Legge 26 dicembre 1981, n. 763; Legge 15 ottobre 1991, n. 344	180 gg.	Il termine si giustifica in ragione della complessità dell'istruttoria, considerato che l'acquisizione di parte della documentazione richiesta, quale l'attestato di rimpatrio, è rilasciata dall'autorità diplomatica dello Stato di provenienza, che spesso richiede tempi lunghi, in relazione agli accertamenti necessari nel Paese di provenienza.
Riconoscimento della qualifica di deportato o di internato civile	D. LGS. LGT. 14 febbraio 1946, n. 27	180 gg.	Il procedimento comprende una serie di verifiche sulla sussistenza delle condizioni previste dalla legge. L'indagine si fonda su prove documentali, su attestati rilasciati da associazioni internazionali di soccorso e anche su prove testimoniali, non sempre facilmente reperibili. Le difficoltà nell'acquisizione e nella valutazione dei mezzi probatori richiede di poter disporre del termine massimo consentito.

DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI DEI CULTI

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**	**Motivazione**
Riconoscimento giuridico degli enti del culto cattolico e diverso dal cattolico e relative modifiche	Legge 11 agosto 1984, n. 449; Legge 20 maggio 1985, n. 222; Legge 22 novembre 1988, n. 516; Legge 22 novembre 1988, n. 517; Legge 8 marzo 1989, n. 101; Legge 12 aprile 1995, n. 116; Legge 29 novembre 1995, n. 520; Legge 24 giugno 1929, n. 1159; R.D. 28 febbraio 1930, n. 289; Accordo Commissione Paritetica del 24 febbraio 1997 Italia-Santa Sede	180 gg.	Il termine si giustifica per la peculiarità del procedimento e per la conseguente complessità dell'istruttoria. La prefettura che riceve l'istanza procede all'istruttoria, che comporta, oltre la verifica dei documenti prodotti, l'acquisizione delle informazioni necessarie anche da parte degli organi di polizia. L'istanza, con il parere del prefetto, viene trasmessa alla direzione centrale, che può a sua volta chiedere l'acquisizione di nuovi elementi. Spesso possono essere coinvolte più prefetture ed essere altresì attivate, per il tramite del Ministero degli esteri, le rappresentanze diplomatiche all'estero. Per gli enti di culto diverso dal cattolico l'istruttoria può comportare un'ulteriore indagine volta ad accertare anche che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale per l'ente.
Provvedimento di godimento della personalità civile per antico possesso di stato degli enti di culto cattolico e delle confraternite già esistenti al 7 giugno 1929	Legge 20 maggio 1985, n. 222; D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33; R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262	180 gg.	Procedimento che richiede l'acquisizione di documenti probatori non facilmente reperibili, concernenti le vicende dell'ente antecedenti al 1929, ed una complessa valutazione in relazione alla legislazione antecedente al concordato del 1929.
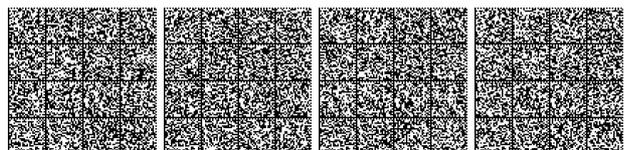
DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI DI CULTO

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**	**Motivazione**
Concessioni in uso all'autorità ecclesiastica delle chiese e delle relative rettorie	Legge 20 maggio 1985, n. 222; D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33; art. 831 cod. civ.; Circolari Direzione generale Affari dei culti n. 77/1993 e n. 7/2008	180 gg.	Si tratta di procedimento complesso che si articola in varie fasi: a) accertamento della proprietà tramite reperimento della documentazione storico-giuridica acquisita dalle diocesi, dagli uffici del catasto e dagli archivi storici; b) sopralluogo tecnico effettuato dall'agenzia del territorio per l'esatta individuazione delle porzioni di immobile da concedere in uso; c) compilazione degli inventari dei beni mobili da parte delle soprintendenze; d) provvedimento finale.
Affrancazione canoni, censi e livelli di valore superiore a 30 euro	Legge 22 luglio 1966, n. 607; Legge 20 maggio 1985, n. 222; sent. Corte cost. del 19-23 maggio 1997, n. 143; Circolare Direzione generale Affari dei culti n. 103/1997	110 gg.	La complessità del procedimento è dovuta alla necessità di accertare la proprietà del bene tramite acquisizione delle visure immobiliari dei cespiti e dei relativi eventuali atti di trascrizione a favore di terzi; è inoltre necessario il sopralluogo dell'agenzia del territorio per determinare il valore del cespite.

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA E IL SOCCORSO TECNICO

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**	**Motivazione**
Decreto d'istituzione del servizio antin-cendi negli aeroporti minori e negli eliporti	Art. 3 Legge 23 dicembre 1980, n. 930	180 gg.	Il decreto di istituzione del servizio, a firma del Ministro, è da ritenersi procedimento di particolare complessità, per il numero di uffici centrali e periferici coinvolti nonché per la natura degli interessi pubblici tutelati.

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**	**Motivazione**
Autorizzazione all'iscrizione di enti e laboratori negli elenchi del Ministero dell'interno	Art. 14 D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139; D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577; D.M. 26 marzo 1985	180 gg.	All'attività di prova dei laboratori autorizzati è attribuito un ruolo fondamentale nei procedimenti di prevenzione incendi, al fine di tutelare la pubblica incolumità. Data la delicatezza e la specialità della funzione svolta da detti laboratori, il procedimento autorizzatorio risulta complesso e comporta il coinvolgimento di una pluralità di competenze specialistiche afferenti più aree della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica che debbono eseguire congiuntamente non solo un'attività di verifica documentale, ma anche di ispezione presso i laboratori richiedenti.
Omologazione materiali e prodotti vernicianti ignifughi nella reazione al fuoco	Art. 14, D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139; D.M. 26 giugno 1984; D.M. 6 marzo 1992	150 gg.	Il termine si giustifica in relazione all'organizzazione e alla complessità del procedimento, nonché all'elevato numero di società richiedenti.
Omologazione di porte nella resistenza al fuoco	D.M. 21 giugno 2004	100 gg.	Il termine si giustifica in relazione all'organizzazione e alla complessità del procedimento.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per la caratterizzazione delle chiusure antipanico di porte e di altri dispositivi similari	Art. 14, D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139; D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246	120 gg.	Il termine si giustifica in relazione all'organizzazione e alla complessità del procedimento.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato per la determinazione della re-	Art. 14, D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139; D.M. 16 febbraio 2007	120 gg.	Il termine si giustifica in relazione all'organizzazione e alla complessità del procedimento.

sistenza al fuoco degli elementi costruttivi			
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato di resistenza al fuoco delle porte e di altri elementi di chiusura	Art. 14, D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139; D.M. 21 giugno 2004	120 gg.	Il termine si giustifica in relazione all'organizzazione e alla complessità del procedimento.
Omologazione degli estintori portatili e carrellati d'incendio	Art. 14, D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139; D.M. 31 luglio 1934; D.M. 6 marzo 1992; D.M. 24 febbraio 1995; D.M. 7 gennaio 2005	120 gg.	Il termine si giustifica in relazione all'organizzazione e alla complessità del procedimento.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato CE e/o rapporto di prova per la rispondenza dei rivelatori di fumo alle norme vigenti	Art. 14, D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139; Norma UNI 54-7 EN; D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246; Direttiva 89/106/CEE	180 gg.	La complessità e la particolarità dei prodotti richiede una tempistica congrua per l'esecuzione delle prove.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato CE e/o rapporto di prova per la rispondenza dei rivelatori termici alle norme vigenti	Art. 14, D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139; Norma UNI 54-5 EN; D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246; Direttiva 89/106/CEE	180 gg.	La complessità e la particolarità dei prodotti richiede una tempistica congrua per l'esecuzione delle prove.
Approvazioni di tipo tubazioni flessibili idriche antincendio (manichette)	Art. 14, D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139; D.M. 31 luglio 1934	120 gg.	Il termine si giustifica in relazione all'organizzazione e alla complessità del procedimento.

Esecuzione di prove di laboratorio e rilascio del certificato di prova per gli estintori carrellati	Art. 14, D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139; art. 4, D.M. 6 marzo 1992	120 gg.	La complessità e la particolarità dei prodotti richiede una tempistica congrua per l'esecuzione delle prove.
Esecuzione di prove di laboratorio e rilascio del certificato e/o rapporto di prova per tubazioni flessibili antincendi	Art. 14, D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139	120 gg.	La complessità e la particolarità dei prodotti richiede una tempistica congrua per l'esecuzione delle prove.
Esecuzione di prove di laboratorio e rilascio del certificato e/o rapporto di prova per tubazioni semirigide per naspi antincendio	Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	120 gg.	La complessità e la particolarità dei prodotti richiede una tempistica congrua per l'esecuzione delle prove.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato e/o rapporto di prova per lance idriche	Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	180 gg.	La complessità e la particolarità dei prodotti richiede una tempistica congrua per l'esecuzione delle prove.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato e/o rapporto di prova per erogatori (*sprinckler*)	Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	180 gg.	La complessità e la particolarità dei prodotti richiede una tempistica congrua per l'esecuzione delle prove.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato e/o rapporto di prova per erogatori aperti	Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	120 gg.	La complessità e la particolarità dei prodotti richiede una tempistica congrua per l'esecuzione delle prove.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del cer-	Art. 14 D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139	180 gg.	La complessità e la particolarità dei prodotti richiede una tempistica congrua per l'esecuzione delle

tificato e/o rapporto di prova per serbatoi DA			prove.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato e/o rapporto di prova per idranti	Art. 14 D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139	180 gg.	La complessità e la particolarità dei prodotti richiede una tempistica congrua per l'esecuzione delle prove.
Approvazione di tipo di prodotti a tecnologia innovativa	Art. 14, D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139; D.M. 31 luglio 1934	180 gg.	Essendo i prodotti di tipo innovativo, è necessario un periodo congruo per poter analizzare tutti gli aspetti significativi dal punto di vista delle competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato e/o rapporto di prova su: distributori di carburanti; contenitori/distributori mobili; tubi e valvole per fluidi combustibili; valvole di "troppo pieno"; rivelatori di perdite, di intercapedine di serbatoi e tubazioni; pompe sommerse; dispositivi di riconoscimento per consenso erogazione carburante; dispositivi di sicurezza "per passo d'uomo"; indicatori di livello; moduli di compressione e accumulo CNG	Art. 14, D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139	180 gg.	La complessità delle prove e la necessità di allestimento di apposita strumentazione impongono un periodo congruo. Per le prove, inoltre, gli operatori VV.F. spesso si recano presso l'azienda del richiedente.
Esecuzione di prove di laboratorio e rilascio del certificato e/o rapporto di prova su attrezzature, dispositivi ed	Art. 14, D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139	120 gg.	La complessità e la particolarità dei prodotti richiede una tempistica congrua per l'esecuzione delle prove.

equipaggiamenti destinati all'attività del soccorso tecnico			
Esecuzione delle prove di laboratorio e rilascio del certificato e/o rapporto di prova su tubazioni flessibili per liquidi infiammabili	Art. 14, D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139	120 gg.	La complessità e la particolarità dei prodotti richiede una tempistica congrua per l'esecuzione delle prove.
Riconoscimento dell'equivalenza nei riguardi della sicurezza antincendio	Art. 14, D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139; artt. 2 e 4, D.M. 29 ottobre 1999	180 gg.	La complessità delle prove e la necessità di allestimento di apposita strumentazione impongono un periodo congruo. Per le prove, inoltre, gli operatori VV.F. spesso si recano presso l'azienda del richiedente.

DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine	Motivazione
Locazioni di immobili adibiti a sedi di uffici e/o strutture centrali e periferiche dell'Amministrazione dell'interno:			
1) Approvazione del contratto di locazione ed emissione del relativo ruolo di variazione di spesa fissa;	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	120 gg.	Il termine tiene conto dei tempi tecnici necessari per l'accreditamento dei fondi.
2) Approvazione della rinnovazione tacita del contratto di locazione ed emissione del relativo ruolo di variazione spesa fissa;	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	120 gg.	Il termine tiene conto dei tempi tecnici necessari per l'accreditamento dei fondi.
3) Autorizzazione alla spesa per l'aggiornamento periodico dei canoni di locazione in base agli indici ISTAT ed emissione del relativo ruolo di variazione di spesa fissa	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	120 gg.	Il termine tiene conto dei tempi tecnici necessari per l'accreditamento dei fondi.

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine	Motivazione
Riduzione assegni per assenza ingiustificata a visita fiscale	Art. 5, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638	120 gg.	Complessità della procedura, posto che l'istruttoria viene avviata a cura dell'ufficio di appartenenza del dipendente a seguito di segnalazione del S.S.N.; segue un'analisi degli atti da parte dell'ufficio competente del Dipartimento per le valutazioni in merito alla adozione del provvedimento finale.
Concessione di onorificenze e benemerenze al personale	Art. 32, D.LGS. 8 marzo 2006, n. 139; D.M. 5 luglio 2007, n. 148	180 gg. (per Croci di anzianità e Lodevole servizio) 90 gg. (per Medaglia al merito) 90 gg. (per Diploma di benemerenza)	Complessità della procedura dovuta alla verifica, anche di concerto con altri uffici centrali e periferici in ordine alla sussistenza dei presupposti, tenuto conto dell'elevato numero dei destinatari.
Iscrizione dei vigili volontari	D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76	120 gg.	Complessità della procedura e tempi tecnici necessari per l'accreditamento dei fondi
Scatti convenzionali	D. LGS. 13 ottobre 2005, n. 217	180 gg.	Complessità della procedura dovuta alla verifica, anche di concerto con altri uffici centrali e periferici in ordine alla sussistenza dei presupposti, tenuto conto dell'elevato numero dei destinatari.
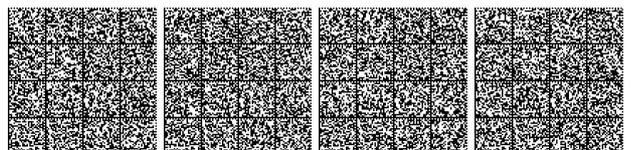
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Area I – Trattamento previdenziale ordinario del personale in quiescenza

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine	Motivazione
Liquidazione di interessi legali e rivalutazione monetaria	Circolari n. UCI/5314/27720/0.2 del 26 novembre 1996 e n. UCI/40757/27720/0.2 del 24 agosto 1988 e successive integrazioni; circolare n. 83/98 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica	120 gg.	Il termine finale deve tenere conto dei tempi necessari all'acquisizione delle risorse finanziarie

Area II - Ufficio trattamento previdenziale

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine	Motivazione
Decreti di liquidazione di equo indennizzo e relativi mandati di pagamento al personale in servizio ed in congedo del C.N.VV.F. o ai loro eredi	D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; Legge 23 dicembre 1970, n. 1094; Legge 11 luglio 1980, n. 312; Legge 23 dicembre 1994, n. 724; Legge 23 dicembre 1996, n. 663; D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; Legge 23 dicembre 2005, n. 266	180 gg.	La procedura di pagamento è necessariamente connessa all'emissione dei provvedimenti di riconoscimento della causa di servizio e/o di conferimento dell'equo indennizzo, corredati della documentazione completa. I tempi, pertanto, risentono inevitabilmente degli imprevedibili ritmi di afflusso di questi ultimi, nonché della disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di spesa.

Riliquidazione dello equo indennizzo e delle pensioni privilegiate	D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; Legge 23 dicembre 1970, n. 1094; Legge 11 luglio 1980, n. 312; Legge 23 dicembre 1994, n. 724; Legge 23 dicembre 1996, n. 663; D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461; Legge 23 dicembre 2005, n. 266; D.LGS. 15 marzo 2010, n. 66	180 gg.	La procedura di pagamento è necessariamente connessa all'emissione dei provvedimenti di riconoscimento della causa di servizio e/o di conferimento dell'equo indennizzo, corredati della documentazione completa. I tempi, pertanto, risentono inevitabilmente degli imprevedibili ritmi di afflusso di questi ultimi, nonché della disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di spesa.
Liquidazione interessi legali e/o rivalutazione monetaria	D.M. Ministero Tesoro, Bilancio e Programmazione economica 1 settembre 1998, n. 352; circolare Ministero Tesoro, Bilancio e Programmazione economica 1 dicembre 1998, n. 83	180 gg.	I tempi sono strettamente legati alla necessità di acquisire, volta per volta, le relative risorse finanziarie.
Decreti per assicurazione contro gli infortuni e le malattie per causa diretta ed immediata di servizio ai vigili volontari del C.N.VV.F. e relativi mandati di pagamento	Art. 10, D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139	120 gg.	La procedura di pagamento è necessariamente connessa all'emissione dei provvedimenti di riconoscimento della causa di servizio e/o di conferimento dell'equo indennizzo, corredati della documentazione completa. I tempi, pertanto, risentono inevitabilmente degli imprevedibili ritmi di afflusso di questi ultimi, nonché della disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di spesa.
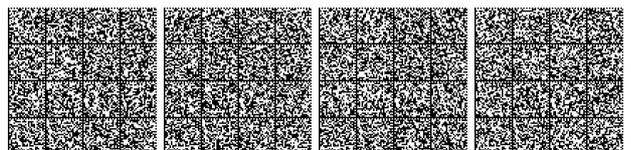
Ufficio trattamento economico fisso del personale di ruolo

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine	Motivazione
Applicazione provvedimenti legislativi di carattere generale relativi al trattamento economico	Legge 15 luglio 1950, n. 539; Legge 24 maggio 1970, n. 336; art. 20 Legge 24 dicembre 1986, n. 958	180 gg.	Il termine si giustifica in relazione all'elevato numero di procedimenti da definire, tenuto conto che l'Ufficio è competente all'emanazione in favore del personale del C.N.VV.F. per l'intero territorio nazionale.

Ufficio trattamento economico del personale volontario ed ausiliario e accessorio

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine	Motivazione
Liquidazione compensi per corsi e reperibilità, prevenzione e vigilanza al personale Vigili del Fuoco	D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335	120 gg.	Il termine si giustifica in relazione alle esigenze di economicità, che comportano l'assegnazione delle risorse alle varie strutture periferiche per gruppi omogenei di prestazione, previa la necessaria acquisizione delle segnalazioni dei servizi svolti.
Liquidazione compensi al personale Vigili del Fuoco per la formazione e l'addestramento degli addetti alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro	Artt. 10, 32, comma 4, D. LGS. 9 aprile 2008, n. 81; D.L. 1 ottobre 1996, n. 512, convertito dalla Legge 28 novembre 1996, n. 609; art. 17 D. LGS. 8 marzo 2006, n. 139	180 gg.	Il procedimento è la risultante di più fasi che, per lo svolgimento complessivo, necessitano della disponibilità di fondi appositamente versati sui capitoli d'entrata e successivamente riassegnati sul pertinente capitolo di spesa.
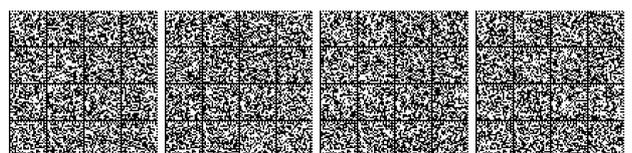
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine	Motivazione
Liquidazione su sorte capitale a favore di parti private in caso di soccombenza giudiziale dell'amministrazione	----	120 gg.	Tempi tecnici necessari per l'acquisizione delle risorse finanziarie.
Istruttoria per l'attività di recupero crediti nei confronti di terzi per danni procurati all'amministrazione	----	180 gg.	Si procede ad una serie di atti di messa in mora, prima di procedere al recupero coattivo nei modi prescritti di legge; da qui la necessità di tempo per accertare, anche con l'ausilio della G.d.F., l'effettiva consistenza patrimoniale del soggetto debitore.
Istruttoria per l'attività di recupero crediti da appartenente al C.N.VV.F.	----	180 gg.	Si procede ad una serie di atti di messa in mora prima di procedere al prelievo del quinto.
Stipula del contratto di transazione per la definizione di contenziosi in caso di accertata responsabilità dell'amministrazione	----	180 gg.	La definizione in via transattiva di un contenzioso generale richiede necessariamente una serie di incontri con le parti private per il raggiungimento di un accordo, al termine di articolate trattative condotte dall'Avvocatura dello Stato.

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**	**Motivazione**
Locazioni di immobili adibiti a sedi di uffici e/o strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno:			
1) Approvazione del contratto di locazione ed emissione del relativo ruolo di variazione di spesa fissa	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	120 gg.	Il termine tiene conto dei tempi tecnici necessari per l'accreditamento dei fondi.
2) Approvazione della rinnovazione tacita del contratto di locazione ed emissione del relativo ruolo di variazione di spesa fissa	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	120 gg.	Il termine tiene conto dei tempi tecnici necessari per l'accreditamento dei fondi.
3) Autorizzazione alla spesa per l'aggiornamento periodico dei canoni di locazione in base agli indici ISTAT ed emissione del relativo ruolo di variazione di spesa fissa	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	120 gg.	Il termine tiene conto dei tempi tecnici necessari per l'accreditamento dei fondi.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Tipo di provvedimento	Fonte normativa	Termine	Motivazione
Conferimento dei posti di funzione	Artt. 11, 12, 13, D. LGS. 19 maggio 2000, n. 139; art. 7, commi 1 e 3, D.M 3 dicembre 2003	180 gg.	Si tratta di un provvedimento complesso, destinato a realizzare la programmazione e la revisione della distribuzione degli incarichi dirigenziali sul territorio nazionale e connesso altresì a garantire le esigenze di applicazione del piano di rotazione delle funzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 139/2000. L'adozione dei provvedimenti presuppone, di norma, l'espletamento di una procedura di mobilità a livello nazionale, riguardante tutti i funzionari in possesso della qualifica rivestita per l'affidamento degli incarichi di funzione che l'Amministrazione intende conferire.
Riammissione in servizio	Art. 132 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;	180 gg.	La complessità del procedimento è determinata dalla necessità di acquisire preventivamente l'autorizzazione all'assunzione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Decreto di promozione	D.P.R 10 gennaio 1957, n. 3; art. 7 D. LGS. 19 maggio 2000, n. 139	180 gg.	Si tratta di un procedimento articolato, comprensivo delle attività di scrutinio e valutazione rimesse a diversi organi e della peculiare modalità formativa di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 139/2000, che impone peraltro una disponibilità organizzativa della struttura formativa adattabile a necessità variabili.

Procedure di mobilità, in entrata e verso altre amministrazioni pubbliche, del personale contrattualizzato	Art. 30 D. LGS. 30 marzo 2001, n. 165	180 gg.	Procedimento articolato in più fasi, ciascuna delle quali richiede tempi minimi necessari, attesa l'onerosità dello svolgimento delle istruttorie che prevedono l'acquisizione, l'esame e la valutazione di complessa documentazione, nonché una serie di specifici adempimenti con tempi non comprimibili.
Riabilitazione	Art. 87 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	180 gg.	Procedimento articolato in più fasi, ciascuna delle quali richiede tempi minimi necessari, attesa l'onerosità dello svolgimento delle istruttorie, che prevedono l'acquisizione, l'esame e la valutazione di complessa documentazione nonché una serie di specifici adempimenti con tempi non comprimibili.
Premio di studio "Raffaele Abate" (approvazione graduatoria)	Art. 8 Legge 18 marzo 1968, n. 249	180 gg.	Il termine si giustifica in quanto non è possibile conoscere in anticipo il numero dei partecipanti. La commissione giudicatrice del premio Abate necessita inoltre di un congruo lasso di tempo per le valutazioni dei lavori.

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Tipo di provvedimento	**Fonte normativa**	**Termine**	**Motivazione**
Riliquidazione della pensione ordinaria diretta (in caso di cessazione per limiti di età fino al 30/09/2005)	D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; Legge 8 agosto 1995, n. 335	120 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre è articolato in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali), con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.
Riliquidazione della pensione ordinaria diretta o a superstiti (prima concessione) in caso di cessazione per motivo diverso dal raggiungimento dei limiti di età fino al 30/09/2005	D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; Legge 8 agosto 1995, n. 335	120 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre è articolato in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali), con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.
Liquidazione o diniego della pensione privilegiata, diretta o ai superstiti, sia del personale contrattualizzato, sia di quello non contrattualizzato, per cessazioni fino al 30/09/2005	D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092	180 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre è articolato in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali), con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.

Revisione equo indennizzo per aggravamento, relativo al personale della amministrazione civile dell'interno in servizio, in quiescenza, e agli eredi, o diniego per mancanza dei requisiti previsti dalla legge	D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686; D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461	180 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre è articolato in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali), con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.
Applicazione di disposizioni contrattuali e di legge in materia di trattamento economico	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	180 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre è articolato in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali), con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.
Ricostruzione economica	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	150 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre è articolato in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali), con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.

Applicazione di benefici a carattere personale	Art. 1 Legge 24 maggio 1970, n. 336; art. 1 Legge 15 luglio 1950, n. 539; art. 20 Legge 24 dicembre 1986, n. 958; art. 3 Legge 24 dicembre 1993, n. 537; art. 48 D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266; D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287; Legge 23 ottobre 1961, n. 1165; Legge 13 agosto 1980, n. 454	120 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre è articolato in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali), con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.
Liquidazione competenze arretrate	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	120 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre è articolato in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali), con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.
Liquidazione competenze a seguito di promozione o di ricostruzione economica	D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	180 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre avviene in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali), con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.

Emissione mandato di pagamento per la fornitura di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento; D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163	100 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre è articolato in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali), con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.
Pagamento rimborso spese di notifica	Art. 10 Legge 3 agosto 1999, n. 265	120 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre è articolato in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali), con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.
Emissione di ordini di pagamento per spese di lite, risarcimenti, arbitrati ed accessori (cap. 1291)	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento; Codice di procedura civile	120 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre è articolato in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali), con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.

Approvazione contratto di locazione ed emissione del relativo ruolo di spesa fissa	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento	120 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre è articolato in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali), con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.
Autorizzazione al rinnovo del rapporto di locazione e autorizzazione alla spesa per la proroga dei termini di scadenza del contratto di locazione, qualora esplicitamente prevista	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento; Legge 27 luglio 1978, n. 392	100 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre è articolato in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali), con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.
Autorizzazione alla spesa per l'aggiornamento periodico dei canoni di locazione in base agli indici ISTAT ed emissione del relativo ruolo di variazione di spesa fissa	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento; Legge 27 luglio 1978, n. 392	120 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre è articolato in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali), con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.

Autorizzazione di spesa per danni derivanti da un uso dell'immobile non conforme alle disposizioni contrattuali: provvedimento di riconoscimento del debito ed emissione del relativo ordinativo diretto (nel caso di provvedimento non soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti)	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento; art. 23, comma 5, Legge 27 dicembre 2002, n. 289	120 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre è articolato in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali) con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.
Emissione mandato di pagamento per la fornitura di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario	Legge di contabilità generale dello Stato e relativo regolamento; D. LGS. 12 aprile 2006, n.163	120 gg.	Il procedimento è caratterizzato dalla necessità di verificare preventivamente la sussistenza dei requisiti di legge in capo al richiedente ed inoltre è articolato in fasi endoprocedimentali complesse, ove risultano coinvolti, di volta in volta, altri organismi (Ministero economia e finanze, ragionerie provinciali, tesorerie provinciali), con notevole incremento dei tempi di chiusura dei procedimenti.
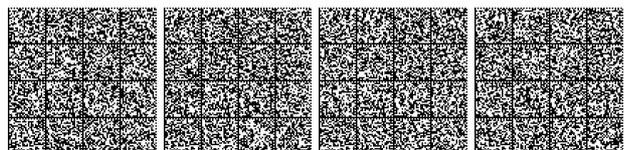
NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".

Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

"Art. 2.

(Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-*bis*. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-*ter*. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-*ter*. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-*bis* perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-*quater*. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-*bis*, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-*quinquies*. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.".

Si riporta il testo degli articoli 11, 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):

"Art. 11.

(Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo)

1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

2. La Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.
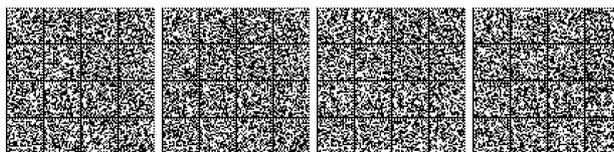
4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi 2 e 3 il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone preventivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.

6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente."

"Art. 14.

(Attribuzioni)

1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.

2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;

d-*bis*) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.

3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente.

4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121."

Art. 15.

(Ordinamento)

1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque.

2. L'organizzazione periferica del ministero è costituita dagli Uffici territoriali del governo di cui all'articolo 11, anche con compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio, dalle Questure e dalle strutture periferiche del corpo nazionale dei vigili del fuoco.".

Il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 (Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno), è pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2001, n. 258.

Il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1993, n. 185, S.O.

13G00100

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2013.

Nomina a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, del sen. dott. Domenico MINNITI, detto Marco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 2013, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il sen. dott. Domenico MINNITI, detto Marco, è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 327

13A04657

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2013.

Nomina del prof. Tiziano TREU a componente del CNEL, in qualità di esperto, in sostituzione del dott. Edoardo Patriarca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante: «Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro» ed in particolare l'articolo 7;

Visto l'articolo 23, commi da 8 a 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera *a)* e 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che attribuisce al Presidente della Repubblica la nomina di otto esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 2012, con il quale è stato chiamato a far parte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in qualità di esperto, il dottor Edoardo Patriarca;

Vista la lettera di dimissioni in data 14 marzo 2013 del dottor Edoardo Patriarca da componente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

Decreta:

È chiamato a far parte del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, in qualità di esperto, il professor Tiziano Treu, in sostituzione del dottor Edoardo Patriarca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 326

13A04658

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 febbraio 2013.

Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l'art. 62, comma 2, che prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003), e in particolare l'art. 72;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), e in particolare
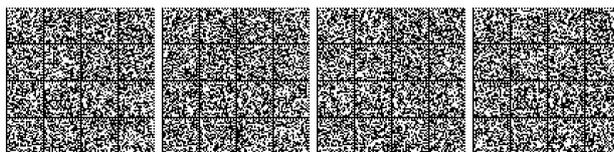
l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e in particolare l'art. 9, commi 1 e 2;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, concernente regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2012, n. 98;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593, recante modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Visto il regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione europea del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo;

Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»);

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Viste le comunicazioni della Commissione europea 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 1998/C 343/07, recante disciplina comunitaria degli aiuti di Stato destinati alla formazione e COM (2007) 799 del 14 dicembre 2007, recante appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) università: le università, statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale;

e) enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 6 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI-Agenzia spaziale italiana, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS e l'Istituto italiano di studi germanici;

f) piccole e medie imprese: le imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

g) grandi imprese: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese;

h) operatore economico: gli operatori economici definiti all'art. 3, comma 22, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

i) azioni di innovazione sociale (social innovation): lo sviluppo di idee innovative per risolvere i problemi sociali ed ambientali che la società percepisce come prioritari e che non sono adeguatamente soddisfatti dal mercato o settore pubblico;

l) poli di innovazione (cluster tecnologici nazionali): raggruppamenti di imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati attivi in un particolare settore e destinati a sviluppare e diffondere tecnologie innovative e a stimolare l'attività innovativa incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra i soggetti che costituiscono il cluster;

m) decreto-legge n. 83 del 2012: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

3. Ai fini del presente decreto, si applicano inoltre le definizioni di ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale nonché di organismi di ricerca previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Art. 2.

Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST

1. Tutti gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilità del FIRST che, ai sensi dell'art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Nel decreto di cui al comma 1 sono in particolare definite le assegnazioni per gli specifici interventi di cui all'art. 3, gli eventuali settori e aree tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i risultati perseguiti nonché le modalità di presentazione delle domande e dell'assegnazione dei fondi.

3. Le disponibilità del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge di stabilità, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo. Gli interventi di cui al comma 1 e quelli di cui all'art. 63, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 gravano, nella misura ivi prevista, sui predetti conferimenti annuali.

4. La quota di stanziamento annualmente destinata alla concessione di contributi nella forma di credito agevolato è destinata, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad alimentare la contabilità speciale del fondo di rotazione intestata al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), in concorrenza alle altre entrate del fondo istituito dall'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ivi comprese quelle derivanti dai predetti rientri. Sulla contabilità speciale intestata al FIRST sono inoltre direttamente gestiti tutti gli interventi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cofinanziati dai fondi comunitari e dal fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (quota nazionale) nell'ambito del Programma operativo nazionale «PON Ricerca» 2007-2013.

5. Il Ministero può procedere, con onere a carico del FIRST, a specifiche attività di studio, analisi e monitoraggio; a tale scopo il Ministero può avvalersi di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi.

Art. 3.

Linee di intervento del FIRST e disposizioni procedurali di carattere generale

1. Le linee di intervento del FIRST si articolano in:

a) linea di intervento 1: interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge n. 83 del 2012;

b) linea di intervento 2: interventi di cui alla lettera *c)* del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge n. 83 del 2012;

c) linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale di cui alla lettera *d)* del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge n. 83 del 2012, prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi;

d) linea di intervento 4: interventi di cui alla lettera *f)* del comma 4 dell'art. 60 del decreto-legge n. 83 del 2012.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati secondo modalità procedurali di tipo valutativo e negoziale, in applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati. In particolare, nell'ambito delle modalità di tipo negoziale, su proposta o d'intesa con altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici, anche locali, il Ministero può individuare specifici interventi di sostegno, da ricomprendersi nel quadro di accordi più ampi, anche a livello europeo e internazionale, che prevedano la regolamentazione dei rispettivi ambiti di competenza, e comunque nel rispetto delle modalità procedurali disciplinate dal presente decreto.

Art. 4.

Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili alle linee di intervento di cui all'art. 3 i soggetti previsti dall'art. 60 del decreto-legge n. 83 del 2012, come individuati nei singoli avvisi emanati per l'attuazione degli interventi.

2. Nell'ambito delle disponibilità annuali del FIRST, il Ministero riserva una quota non inferiore al 10 per cento a progetti nei quali risultino coinvolti esclusivamente ricercatori di età non superiore ai 40 anni compiuti, sia appartenenti, con la qualifica di docente o ricercatore, ai ruoli delle università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato, o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero, sia non appartenenti ai ruoli sopra indicati ma in possesso del titolo di dottore di ricerca.

Art. 5.

Costi ammissibili

1. Ferma restando l'applicazione delle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto, ove previste per ciascuna delle linee di intervento, sono considerati ammissibili i seguenti costi:

a) spese di personale (professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato o lavoratore parasubordinato, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);

b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda
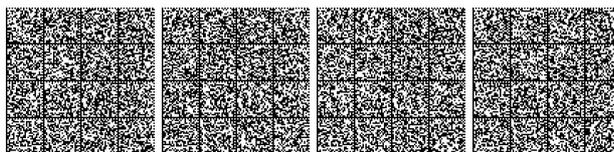
i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute;

d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, e costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, calcolate nella misura forfettaria del 60 per cento delle spese di cui alla precedente lettera *a)*;

f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca, nonché i costi per missioni all'estero sostenuti nell'ambito di progetti svolti esclusivamente da università, enti pubblici di ricerca e altri organismi di ricerca.

2. Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1, sono calcolate tenendo conto del limite massimo dell'impegno temporale relativo all'attività di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalle normative vigenti in materia.

3. Il costo relativo all'acquisto dei fabbricati e dei terreni, di cui alla lettera *c)* del precedente comma 1, non può superare il 10 per cento del totale degli altri costi del progetto, fermi restando, nel caso di investimenti, gli altri vincoli posti dal presente decreto.

4. Con esclusivo riferimento ai casi di applicazione delle disposizioni del presente decreto a interventi finanziati con i Fondi strutturali e con le risorse dell'Unione europea, le spese generali, di cui al comma 1, lettera *e)*, sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. A tal fine, le spese generali devono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilità (generale e analitica) e comunque non eccedente il 50 per cento del costo del personale. Tale percentuale è determinata in base al rapporto tra le spese generali, riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo, e il costo del personale, dipendente e non dipendente, destinato alle predette attività di ricerca e sviluppo, sulla base dei dati contabili relativi all'esercizio di riferimento durante il quale è stato svolto il progetto di ricerca. Nel caso in cui i dati contabili non siano immediatamente rilevabili dai bilanci certificati dovrà essere predisposta una nota esplicativa sui criteri di imputazione dei costi, autocertificata dal presidente del collegio sindacale e, per gli enti che non dispongono di tale organo, dal rappresentante legale.

5. Tali spese generali sono riferite a titolo esemplificativo ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca e sviluppo:

a) personale indiretto (fattorini, magazzinieri, personale amministrativo, *ecc)*;

b) funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, *ecc)*;

c) funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, *ecc)*;

d) assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, *ecc)*;

e) funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti; *ecc)*;

f) spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;

g) costo del personale per l'esecuzione di attività non classificabili come ricerca e sviluppo in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione;

h) corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, *ecc)*;

i) spese generali inerenti a immobili e impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, *ecc)* — con esclusione della voce investimenti — nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

6. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa di cui al precedente comma 1 sono al netto di I.V.A., nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.

Art. 6.

Modalità di selezione dei progetti ed elenco esperti

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, e in attuazione delle indicazioni contenute nel decreto di ripartizione del FIRST, il Ministero con propri avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali e i limiti di costo. Per i progetti di ricerca fondamentale, i criteri di valutazione sono definiti dal CNGR tenendo conto, in particolare, dei principi della tecnica di valutazione tra pari.

2. Non sono in ogni caso ammissibili alla valutazione le domande per progetti proposte da soggetti che risultino, all'atto della presentazione della domanda, in situazione di morosità nei confronti del Ministero ovvero sottoposti a una delle situazioni di cui al regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, o di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ferme restando le specifiche disposizioni di carattere procedurale contenute nei successivi articoli, per la valutazione e selezione dei progetti, il Ministero si avvale di esperti, anche internazionali, nominati dal Ministero e individuati dal CNGR nell'ambito di un apposito elenco ministeriale e dell'albo di esperti gestito dalla Commissione europea.

4. L'elenco di cui al comma 3 è aggiornato annualmente e gestito secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministero.

5. Tra i criteri di cui al comma 3, è comunque previsto che ciascuno degli esperti inserito nell'elenco non possa essere destinatario, salvo eccezioni adeguatamente motivate, di più di 5 incarichi per anno solare.

6. Gli esperti effettuano la propria valutazione sulla base di criteri concernenti la qualità della proposta, la qualità delle competenze coinvolte e le relative modalità organizzative, l'impatto dei risultati attesi nonché, per le imprese, l'effetto di incentivazione dell'aiuto pubblico così come definito ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, fatta salva l'individuazione di ulteriori criteri ovvero l'articolazione in più dettagliati sotto criteri nei singoli avvisi.

7. Il Ministero, per gli aspetti di natura economico-finanziaria per i progetti che prevedono tra i soggetti proponenti le imprese e per la stipula e gestione degli atti contrattuali ove previsti, deve avvalersi di soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi oppure di esperti di settore inseriti nell'elenco di cui al comma 3.

8. Sui progetti valutati positivamente, i soggetti di cui al comma 6 effettuano la propria valutazione economico-finanziaria sulla base di elementi concernenti la solidità e l'affidabilità dei soggetti proponenti, in ordine alla capacità di sviluppare economicamente l'investimento proposto e di restituire l'agevolazione, ove concessa nella forma del credito agevolato.

9. Nella procedure in cui la concessione degli incentivi è subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire anche nella fase successiva all'ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa, l'amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L'esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell'agevolazione, con contestuale recupero del finanziamento concesso.

10. Ai sensi dell'art. 62, comma 7, del decreto-legge n. 83/2012 (convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012), in caso di esito negativo della valutazione di cui al precedente comma 8 il Ministero ammette il progetto alle agevolazioni previste in presenza di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa rilasciata, secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento, dal soggetto interessato o, in forma di avvalimento, da un eventuale altro dei soggetti proponenti.

11. Negli avvisi di cui al comma 1 sono definiti i termini per la conclusione delle attività di valutazione finalizzate alla selezione delle proposte progettuali e all'erogazione delle agevolazioni spettanti.

12. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme previste dalla legge.

13. Secondo le ulteriori disposizioni del presente decreto nonché sulla base di quanto indicato nei relativi decreti di concessione delle agevolazioni e nei conseguenti contratti e atti disciplinari, sono regolate le modalità per l'effettuazione delle attività di verifica in itinere, ove previste, ed ex post delle attività progettuali approvate, la gestione delle eventuali varianti soggettive e progettuali, anche con riferimento ai conseguenti provvedimenti ministeriali in ordine alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento agevolativo. In particolare, le proposte di variazioni soggettive e/o delle attività progettuali che incidano in modo sostanziale sul corretto avanzamento delle attività sono sottoposte all'approvazione del Ministero che, a tal fine, acquisisce i pareri dei soggetti di cui ai precedenti commi 6 e, eventualmente, 7 del presente articolo.

Art. 7.

Forme, misure e modalità di assegnazione delle agevolazioni

1. Le misure degli interventi di sostegno sono fissate nei singoli avvisi, secondo percentuali di intervento compatibili con i limiti al riguardo previsti dalla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, e secondo le forme del contribuito alla spesa, del credito agevolato, del credito di imposta, anche eventualmente coordinate tra loro.

2. L'eventuale agevolazione nella forma del credito agevolato avviene al tasso di interesse determinato con apposito provvedimento ministeriale pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni.

Art. 8.

Appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo

1. Per iniziative di ricerca e sviluppo, rispondenti alla finalità strategica di fronteggiare le grandi sfide attuali riferite a settori «chiave» per il Paese e aventi rilevanti impatti socio-economici, a carico dello Stato, il Ministero procede all'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo a prezzi di mercato, mediante appalti pubblici pre-commerciali ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché in coerenza con gli orientamenti della comunicazione della Commissione COM (2007) 799 del 14 dicembre 2007.

2. L'ambito di applicazione degli appalti pre-commerciali è limitato ai servizi di ricerca e sviluppo, consistenti nelle attività che vanno dalla ricerca, all'elaborazione di soluzioni, alla messa a punto e sperimentazione di prototipi, allo sviluppo iniziale di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentali, fino alla sperimentazione in campo.

3. Le procedure di aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sono sottoposte ai principi generali indicati negli articoli 2, commi 2, 3 e 4, e 27 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

4. Gli appalti pre-commerciali attivati escludono qualsiasi provvedimento concessorio di finanziamento e di aiuto di Stato.

5. Il Ministero non avoca a sé lo sfruttamento esclusivo, a fini propri, dei risultati e dei benefici di ricerca e sviluppo derivanti dall'appaltopre-commerciale avviato. I diritti di proprietà intellettuale spettano interamente agli operatori economici partecipanti alla gara di appalto pre-commerciale, affinché possano sfruttarli commercialmente, vendendo la soluzione ad acquirenti terzi. Le singole procedure di appalto possono prevedere forme di condivi-

sione, tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori, della proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca.

6. Tra i soggetti appaltatori sono ammessi le imprese, in forma singola o associata, nonché le università, gli enti pubblici di ricerca e gli altri organismi di ricerca. Al fine di assicurare che le invenzioni industriali o comunque i brevetti scaturiti dall'attività di ricerca espletata nell'ambito dell'appalto pre-commerciale non rimangano inutilizzati, i bandi attivati prevedono, tra i requisiti di ammissione, che il soggetto che intenda concorrere sia dotato di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e alla loro gestione.

7. Il Ministero può stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 9, commi 1 e 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con altre pubbliche amministrazioni, aventi a oggetto la condivisione della gestione di procedure di appalti precommerciali destinati a soddisfare specifici fabbisogni di innovazione, manifestati da tali pubbliche amministrazioni. Negli accordi è determinato l'onere finanziario a carico di ciascuna delle parti titolari della procedura. Il responsabile del procedimento è nominato in ogni caso dal Ministero.

Art. 9.

Garanzie

1. I crediti nascenti dall'assegnazione delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

2. Nei casi di concessione di anticipazioni, secondo le misure stabilite nei singoli avvisi, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. A tal fine, il soggetto richiedente utilizza lo schema di garanzia allegato ai medesimi avvisi.

Art. 10.

Rapporti all'Unione europea

1. Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto sono oggetto di un rapporto annuale alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.

3. Le funzioni e i compiti dei comitati previsti dalle disposizioni abrogate con l'entrata in vigore del presente decreto sono assicurate dai competenti uffici del Ministero, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 6, commi 6 e 7.

4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero istituisce l'elenco di cui all'art. 6, comma 3, definendone i criteri e le modalità di iscrizione degli esperti nello stesso. Sino all'istituzione del suddetto elenco è mantenuta l'operatività dell'elenco attualmente vigente presso il Ministero.

5. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione è fissata al 31 dicembre 2013 in coerenza con le disposizioni di cui alla richiamata disciplina comunitaria 2006/C 323/01 per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione e all'art. 45 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2013

Il Ministro: PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 118

13A04467

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 aprile 2013.

Individuazione delle attività degli uffici periferici della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni recante «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 66/2003, nella parte in cui prevede che le disposizioni di quest'ultimo non trovano applicazione

nei riguardi di strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine pubblico e sicurezza, in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare l'art. 121, commi 3 e 4;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 recante «Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE», ed in particolare l'art. 6 che, tra l'altro, prevede che i controlli sui veicoli di tutte le categorie di trasporto, soggette alla disciplina di cui ai citati regolamenti siano svolti in luoghi ed orari diversi, in una parte sufficientemente estesa della rete stradale e secondo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante «Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose» ed in particolare l'art. 6, che modifica l'art. 168 del citato decreto legislativo n. 285/1992, in materia di trasporto su strada di materiali pericolosi;

Considerato che il personale degli uffici periferici della Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in ottemperanza a precisi obblighi comunitari svolge un cospicuo numero di attività preordinate alla tutela della sicurezza della circolazione stradale che, l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 285/1992, definisce quale una delle finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

Considerato in particolare che rientrano tra le predette attività quelle relative al controllo nel settore dell'autotrasporto, svolte in servizi congiunti con la Polizia stradale e le altre Forze dell'ordine, nonché quelle relative alla prevenzione e sicurezza stradale, in collaborazione con i medesimi soggetti, all'attività di revisione dei veicoli con massa massima autorizzata di 3,5 t, al conseguimento e mantenimento dei titoli abilitativi alla guida e ai controlli sulle cisterne dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, in regime di ADR (Accordo europeo sul trasporto di merci pericolose);

Considerato che le predette attività, in quanto essenziali alla tutela della sicurezza della circolazione stradale ed all'ordinato svolgimento di rilevanti attività economiche, qualificano i predetti uffici come «strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica», di cui al citato art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003;

Ritenuto pertanto che sussista la necessità di assicurare la continuità delle attività in parola per le particolari esigenze inerenti al servizio espletato, in presenza delle quali può procedersi all'emanazione del decreto di cui al predetto art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 66/2003;

Considerato che le emanande disposizioni non implicano nuove e maggiori spese né per l'erario, in quanto le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* del presente decreto saranno assolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislatura vigente, né per l'utenza, stante l'invarianza delle tariffe per le operazioni di motorizzazione di cui alla tabella 3 della legge n. 870/1986. In relazione all'attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a)* del presente decreto, in caso di superamento del limite orario per il lavoro straordinario, viene effettuata la rimodulazione delle risorse finanziarie a tal fine disponibili per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2013;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Attività degli uffici periferici della Direzione generale per la Motorizzazione escluse dal campo di applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

l. Al fine di assicurare la continuità del servizio, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni non si applicano al personale degli uffici periferici della Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, impegnato nelle attività:

a) di controllo nel settore dell'autotrasporto, svolte in servizi congiunti con la Polizia stradale e le altre Forze dell'ordine, nonché di prevenzione e sicurezza stradale, in collaborazione con i medesimi soggetti;

b) di revisione dei veicoli con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t;

c) connesse al conseguimento e mantenimento dei titoli abilitativi alla guida;

d) relative ai controlli sulle cisterne dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, in regime di ADR (Accordo europeo sul trasporto di merci pericolose).

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, a tutela della salute dei lavoratori, sono stabilite nell'articolazione dell'orario di lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, modalità di recupero delle energie psico-fisiche.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma, 10 aprile 2013

Il Ministro delle infrastrutture dei trasporti
PASSERA

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

13A04468

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 maggio 2013.

Iscrizione di varietà di Sorgo al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Viste le proposte di denominazione avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto comunicate alla Commissione UE e agli altri Stati membri senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14285	Kalatur	300	HS	Eurosorgho - Francia
14286	Araldo	400	HS	Eurosorgho - Francia
14289	BMR Gold X	700	HS	Eurosorgho - Francia
13188	Advancegrazer		HT	National Seed - Sud Africa

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A04456

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 marzo 2013.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 2, commi 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata, e in particolare la lettera *d)* recante la definizione di Patto territoriale;

Viste le delibere CIPE in materia di programmazione negoziata 21 marzo 1997, n. 29, 11 novembre 1998, n. 127, 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69;

Visto il comunicato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica rivolto ad assicurare trasparenza e pubblicità alle modalità e ai criteri relativi alle attività di assistenza tecnica e di istruttoria dei patti territoriali e contratti d'area, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 luglio 1998, n. 175, e in particolare il punto 2.4, lettera *A)*, che per i patti territoriali al secondo capoverso prevede: «per le spese ammissibili e per le relative iniziative imprenditoriali sono applicati i criteri previsti per le iniziative imprenditoriali disciplinati dalla legge n. 488/1992 e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile Unico del Contratto d'area e del Soggetto Responsabile del Patto territoriale, ai sensi del citato D.M. del 31 luglio 2000, n. 320, approvato con decreto direttoriale n. 115374 del 4 aprile 2002;

Viste la delibera CIPE 25 luglio 2003, n. 26, inerente la regionalizzazione dei Patti territoriali;

Viste le Convenzioni per la gestione in service relative alla regionalizzazione dei Patti territoriali stipulate tra il Ministero delle attività produttive e le Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese e in particolare l'art. 29, comma 2, che al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Visti i decreti di approvazione dei Patti Territoriali, i decreti di approvazione degli esiti istruttori e i successivi decreti di impegno relativi alle imprese di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che da parte delle imprese di cui all'allegato elenco non sono state richieste erogazioni a titolo di avanzamento;

Considerato che sussistono le condizioni per procedere alla revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria con i provvedimenti indicati nel citato elenco;

Presa visione delle Visure Camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione di legge, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2012, al n. 3 del foglio n. 265, di conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Decreta:

Art. 1.

Revoca delle agevolazioni

Per le motivazioni riportate in premessa sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Somme in economia

L'importo di euro 27.251.560,07 (ventisettemilioniduecentocinquantunmilacinquecentosessanta/07) reso disponibile a valere sul capitolo 7342 in esito al presente provvedimento è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 3.

Clausola di ricorribilità

Avverso il presente provvedimento, per lesione dei pretesi interessi illegittimi, è possibile proporre ricorso al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesioni di diritti soggettivi.

Roma, 6 marzo 2013

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

Allegato al D.D. n 423 del 6 marzo 2013

N.	Regione patto	Denominazione patto	Titolo modulo	Data D.M. di approvazione del patto	Data D.M. di approvazione della rimodulazione	Ragione sociale del Soggetto Responsabile	Ragione sociale beneficiario finale	Partita Iva/Codice fiscale	Contributo concesso (euro)	n° D.M. d'impegno	Data D.M. d'impegno	n° Registrazione UCB DM d'impegno	Data registrazione UCB	Contributo attuale (euro)	Esercizio di Provenienza
1	CAMPANIA	APPIA ANTICA	Patto Base	27/02/2004	-	SOCIETA' CONSORTILE PATTO TERRITORIALE APPIA ANTICA a r.l.	ELITE DI MISSANA UGO	MSSGUO71R31B715P	425.040,00	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	199.332,68	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	225.707,32	2005
2	CAMPANIA	AVELLINO	Patto Base	29/01/1999	-	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO	M.O.V.U. S.R.L.	02116600640	1.229.064,13	3494 (CL2)	20/12/2004	7558	12/01/2005	1.229.064,13	2003
3	CAMPANIA	CILENTO	Patto Base	27/02/2004	-	SISTEMA CILENTO S.C.P.A.	D'ANGIOLILLO ANTONIO	03155800653/DNGNTN65D13A460W	77.957,77	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	27.273,09	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	50.684,68	2005
4	CAMPANIA	CILENTO	Patto Base	27/02/2004	-	SISTEMA CILENTO S.C.P.A.	PALUMBO LUIGI	00603180654/PLMLGU49C31I032R	73.089,54	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	25.569,97	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	47.519,57	2005
5	CAMPANIA	PENISOLA SORRENTINA	Patto Base	21/12/2004	-	PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.	VILLA DELLA PORTA DI DE ROSA MAURIZIO & C S.A.S.	03337211217	1.221.056,73	3492	20/12/2004-	7413	05/01/2005	149.861,93	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	1.071.194,81	2005
6	CAMPANIA	PENISOLA SORRENTINA	Patto Base	21/12/2004	-	PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.	PANIFICIO TRAPANI SNC (ex TRAPANI ROSA & C S.N.C.)	01352311219	124.149,70	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	15.237,06	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	108.912,64	2005
7	CAMPANIA	PENISOLA SORRENTINA	Patto Base	21/12/2004	-	PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.	BALDUCCELLI LUIGI	00013541214/BLDLGU55R19F030S	257.652,74	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	31.622,06	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	226.030,67	2005
8	CAMPANIA	PENISOLA SORRENTINA	Patto Base	21/12/2004	-	PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.	CENTRO MOLLUSCHI PENISOLA SORRENTINA S.R.L.	03548041213	238.710,99	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	29.297,32	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	209.413,67	2005
9	CAMPANIA	PENISOLA SORRENTINA	Patto Base	21/12/2004	-	PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.	DE MARTINO ANTONINO	00323121210/DMRNNN37L24845T	54.748,88	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	6.719,40	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	48.029,48	2005
10	CAMPANIA	PENISOLA SORRENTINA	Patto Base	21/12/2004	-	PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.	CONFEZIONI MONTEX S.R.L.	02938361215	56.100,46	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	6.885,28	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	49.215,18	2005

N.	Regione patto	Denominazione patto	Titolo modulo	Data D.M. di approvazione del patto	Data D.M. di approvazione della rimodulazione	Ragione sociale del Soggetto Responsabile	Ragione sociale beneficiario finale	Partita Iva/Codice fiscale	Contributo concesso (euro)	n° D.M. d'impegno	Data D.M. d'impegno	n° Registrazione UCB DM d'impegno	Data registrazione UCB	Contributo attuale (euro)	Esercizio di Provenienza
11	CAMPANIA	PENISOLA SORRENTINA	Patto Base	21/12/2004	-	PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.	ARTINTARSIO SUD DI PIRAS SALVATORE	PRSSVT52H20A268O	133.032,92	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	16.327,31	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	116.705,61	2005
12	CAMPANIA	PENISOLA SORRENTINA	Patto Base	21/12/2004	-	PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.	ESPOSITO LAURA	SPSLRA48H55G568Y	42.232,05	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	5.183,20	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	37.048,86	2005
13	CAMPANIA	PENISOLA SORRENTINA	Patto Base	21/12/2004	-	PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.	TIESSE MENSE S.R.L.	07239460632/03359371212	158.242,87	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	19.421,36	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	138.821,51	2005
14	CAMPANIA	PENISOLA SORRENTINA	Patto Base	21/12/2004	-	PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.	PETER S BEACH S.A.S. DI LIONELLI GIANCARLO & C.	01434821219/05530970630	195.656,24	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	24.013,15	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	171.643,09	2005
15	CAMPANIA	PENISOLA SORRENTINA	Patto Base	21/12/2004	-	PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.	CANTIERI NAVALI F.LLI APREA S.R.L (ex F.lli Aprea Service s.r.l.)	02809781210	500.761,27	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	61.459,10	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	439.302,17	2005
16	CAMPANIA	PENISOLA SORRENTINA	Patto Base	21/12/2004	-	PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.	GIGLIO ASLA SNC DI MINIERO G & C.	01249661214/00812690634	366.318,00	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	44.958,70	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	321.359,30	2005
17	CAMPANIA	PENISOLA SORRENTINA	Patto Base	21/12/2004	-	PATTO TERRITORIALE PENISOLA SORRENTINA S.C.P.A.	Fratelli Aprea di Franco Snc di Aprea Gaetano e C.	04863140630	146.685,86	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	18.002,95	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	128.682,91	2005
18	CAMPANIA	VALLE DEL CALORE	Patto Base	27/02/2004	-	MEDIA VALLE DEL CALORE S.C.A.R.L.	I.C.M. SRL (ex LA STAMP SRL)	00538090648	962.126,59	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	575.998,28	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	386.128,31	2005
19	CAMPANIA	VALLE DEL CALORE	Patto Base	27/02/2004	-	MEDIA VALLE DEL CALORE S.C.A.R.L.	BRUGER SRL (ex VILLANO PATRIZIA D.I.)	02567330648/VLLPRZ65C64L739J	1.201.955,61	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	719.577,20	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08//2005	482.378,41	2005
20	CAMPANIA	VALLE DEL CALORE	Patto Base	27/02/2004	-	MEDIA VALLE DEL CALORE S.C.A.R.L.	MEDITERRANEA DI CIARCIA NICOLA S.N.C (ex MEDITERRANEA DI MOLINARO ANTONIO & C. S.N.C)	00997670625	392.064,25	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	234.717,90	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	157.346,35	2005
21	CAMPANIA	VALLE DEL CALORE	Patto Base	27/02/2004	-	MEDIA VALLE DEL CALORE S.C.A.R.L.	OLEIFICIO FINA S.R.L.	01690150642	571.467,59	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	342.121,66	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	229.345,93	2005

N.	Regione patto	Denominazione patto	Titolo modulo	Data D.M. di approvazione del patto	Data D.M. di approvazione della rimodulazione	Ragione sociale del Soggetto Responsabile	Ragione sociale beneficiario finale	Partita Iva/Codice fiscale	Contributo concesso (euro)	n° D.M. d'impegno	Data D.M. d'impegno	n° Registrazione UCB DM d'impegno	Data registrazione UCB	Contributo attuale (euro)	Esercizio di Provenienza
22	CAMPANIA	VALLE DEL CALORE	Patto Base	27/02/2004	-	MEDIA VALLE DEL CALORE S.C.A.R.L.	DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A	01269431217	3.100.914,31	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	1.856.430,66	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	1.244.483,65	2005
23	CAMPANIA	VALLE DEL CALORE	Patto Base	27/02/2004	-	MEDIA VALLE DEL CALORE S.C.A.R.L.	ARTBLOCK S.R.L.	02140500642	840.806,83	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	503.367,53	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	337.439,30	2005
24	CAMPANIA	VALLE DEL CALORE	Patto Base	27/02/2004	-	MEDIA VALLE DEL CALORE S.C.A.R.L.	FLY PUR (ex LA FATTORIA S.R.L.)	01942820646	1.113.893,39	3492	20/12/2004	7413	05/01/2005	666.856,82	2004
										4633	03/08/2005	4258	05/08/2005	447.036,57	2005
25	LAZIO	PER LO SVILUPPO DI FROSINONE	1° Rimodulazione	29/01/1999	17/11/2004	PROVINCIA DI FROSINONE - UFFICIO PATTO TERRITORIALE	LA PIETRA S.R.L.	00090240607	50.260,00	5097	21/12/2005	9408	04/01/2006	50.260,00	2005
26	LAZIO	PER LO SVILUPPO DI FROSINONE	1° Rimodulazione	29/01/1999	17/11/2004	PROVINCIA DI FROSINONE - UFFICIO PATTO TERRITORIALE	SIDERPONT S.R.L.	02261420604	302.160,00	5097	21/12/2005	9408	04/01/2006	302.160,00	2005
27	LAZIO	PER LO SVILUPPO DI FROSINONE	1° Rimodulazione	29/01/1999	17/11/2004	PROVINCIA DI FROSINONE - UFFICIO PATTO TERRITORIALE	CIUFFARELLA COSTRUZIONI EDILI S.R.L.	02037280605	188.700,00	5097	21/12/2005	9408	04/01/2006	188.700,00	2005
28	LAZIO	PER LO SVILUPPO DI FROSINONE	1° Rimodulazione	29/01/1999	17/11/2004	PROVINCIA DI FROSINONE - UFFICIO PATTO TERRITORIALE	C.I.F. S.R.L.	01665950604	450.920,00	5097	21/12/2005	9408	04/01/2006	450.920,00	2005
29	LIGURIA	SAVONA	Patto Base	23/04/2001	-	I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI S.C.P.A.	PORTICCIOLO DI SAVONA E ALBISSOLA MARINA S.R.L.	03831930106	3.767.604,72	3494 (CL2)	20/12/2004	7558	12/01/2005	3.767.604,72	2003
30	MARCHE	ANCONA (Agricoltura di qualità Provincia di)	Patto Base	11/04/2001	-	PROVINCIA DI ANCONA	MARCONI MAURIZIO D.I.	MRCMRZ60S21F453K	39.121,61	3494 (CL2)	20/12/2004	7558	12/01/2005	39.121,61	2003
31	MARCHE	ANCONA (Agricoltura di qualità Provincia di)	Patto Base	11/04/2001	-	PROVINCIA DI ANCONA	FATTORIA LE TERRAZZE DI TERNI ANTONIO	TRNNTN52B27Z600K	62.904,45	3494 (CL2)	20/12/2004	7558	12/01/2005	62.904,45	2003
32	MARCHE	ANCONA (Agricoltura di qualità Provincia di)	Patto Base	11/04/2001	-	PROVINCIA DI ANCONA	AZIENDA AGRICOLA FRATELLI BUCCI S.S. AZIENDA AGRICOLA (EX BUCCI AMPELIO)	00170290423	18.179,28	3494 (CL2)	20/12/2004	7558	12/01/2005	18.179,28	2003
33	PUGLIA	BRINDISI (PROVINCIA DI)	Patto Base	22/02/2002	-	C.C.I.A.A. DI BRINDISI	CANTINA COOP. RIFORMA FONDIARIA DI TUTURANO GIA' SOC. COOP. OLEARIA SANDONACESE	00110420742	289.474,09	3494 (CL2)	20/12/2004	7558	12/01/2005	289.474,09	2003
34	PUGLIA	PROVINCIA DI LECCE	1° Rimodulazione	18/12/1997	14/07/2006	PROVINCIA DI LECCE	NAPOLI IMPIANTI COSTRUZIONI S.A.S.	03275110751	171.450,00	5078	15/12/2005	9358	04/01/2006	171.450,00	2005

N.	Regione patto	Denominazione patto	Titolo modulo	Data D.M. di approvazione del patto	Data D.M. di approvazione della rimodulazione	Ragione sociale del Soggetto Responsabile	Ragione sociale beneficiario finale	Partita Iva/Codice fiscale	Contributo concesso (euro)	n° D.M. d'impegno	Data D.M. d'impegno	n° Registrazione UCB DM d'impegno	Data registrazione UCB	Contributo attuale (euro)	Esercizio di Provenienza
35	SICILIA	DEL TIRRENO	Patto Base	26/02/2004	-	COMUNE DI VENETICO	PUBBLIMANIA DI MIRABILE A	MRBNNN69C05A638E	151.854,41	3493	20/12/2004	7412	05/01/2005	69.262,38	2004
										4632	03/08/2005	4257	05/08/2005	82.592,03	2005
36	SICILIA	DEL TIRRENO	Patto Base	26/02/2004	-	COMUNE DI VENETICO	SALITTICA SERVICES S.R.L.	02078420839	3.200.379,09	3493	20/12/2004	7412	05/01/2005	1.459.726,29	2004
										4632	03/08/2005	4257	05/08/2005	1.740.652,80	2005
37	SICILIA	DEL TIRRENO	Patto Base	26/02/2004	-	COMUNE DI VENETICO	NOVATUR S.R.L. EX FIO COSTRUZIONI DI A FIO	02804390835	3.768.673,74	3493	20/12/2004	7412	05/01/2005	1.718.931,41	2004
										4632	03/08/2005	4257	05/08/2005	2.049.742,33	2005
38	SICILIA	DEL TIRRENO	Patto Base	26/02/2004	-	COMUNE DI VENETICO	BUCCA ANTONINO	02897190837	1.018.413,32	3493	20/12/2004	7412	05/01/2005	464.508,94	2004
										4632	03/08/2005	4257	05/08/2005	553.904,38	2005
39	TOSCANA	LUCCA	Patto Base	23/04/2001	-	PROVINCIA DI LUCCA - Area di Coordinamento Servizi alla persona e alle imprese. Servizio Istruzione, formazione e lavoro. Sviluppo Economico	CON ESSENZA DI MANTELLASSI ANDREA & C. S.N.C.	01708370463	7.178,75	3494 (CL2)	20/12/2004	7558	12/01/2005	7.178,75	2003
40	TOSCANA	LUCCA	Patto Base	23/04/2001	-	PROVINCIA DI LUCCA - Area di Coordinamento Servizi alla persona e alle imprese. Servizio Istruzione, formazione e lavoro. Sviluppo Economico	LINPAPER SRL	00361660467	36.823,38	3494 (CL2)	20/12/2004	7558	12/01/2005	36.823,38	2003
41	TOSCANA	MASSA CARRARA	1° Rimodulazione	29/01/1999	30/06/2005	CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA	G & G SERVICE & PRODUCTION S.A.S. DI SERGIO GABBANI E C	00590720454/01251790463	117.750,00	4815	06/10/2005	5657	07/11/2005	117.750,00	2005
42	TOSCANA	SIENA VERDE	Patto Base	12/04/2001	-	EUROBIC TOSCANA SUD S.p.A.	FATTORIA DI MONACIANO DI PEPERINO CORCOS L. D.I.	04832860482/PPRLBR61L18H501K	62.992,25	3494 (CL2)	20/12/2004	7558	12/01/2005	62.992,25	2003
43	TOSCANA	SIENA VERDE	Patto Base	12/04/2001	-	EUROBIC TOSCANA SUD S.p.A.	CONTICELLI GIANNI D.I.	02230020485/CNTGNN68D26D612M	62.992,25	3494 (CL2)	20/12/2004	7558	12/01/2005	62.992,25	2003
Totale complessivo									27.251.560,06					27.251.560,07	

13A04455
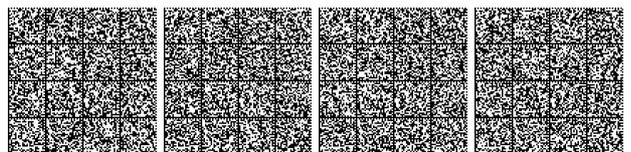
DECRETO 18 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Carpe Diem società cooperativa sociale ONLUS», in Bagno a Ripoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 4 novembre 2010 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 22 febbraio 2011, contenente la proposta di scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore per la cooperativa "Carpe Diem Società Cooperativa Sociale ONLUS";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 luglio 2012 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, alla Divisione IV della Direzione generale, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 9 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Carpe Diem Società Cooperativa Sociale ONLUS", con sede in Bagno a Ripoli (FI) (codice fiscale 01909430975) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Sergio Carli, nato a Montalcino (SI) il 12 gennaio 1962 e domiciliato in Firenze, via Bolognese n. 55.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04449

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Anaconda soc. coop.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 30 marzo 2011, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 20 aprile 2011, con la quale l'Unione Nazionale Cooperative Italiane ha chiesto che la società "ANACONDA SOC. COOP." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 12 febbraio 2010 e del successivo supplemento ispettivo, concluso in data 30 novembre 2010, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 giugno 2011 é stato comunicato, ai sensi degli arti. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della co-

operativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "ANACONDA SOC. COOP.", con sede in Torino (codice fiscale 08910240012) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Mario Marino, nato a Cuneo il 19 dicembre 1964, residente in Villanova Mondovì (CN), via Bassa, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
TORSELLO

13A04445

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Edilizia Torino 2000 in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 5 marzo 2012, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 8 maggio 2012, con la quale l'Unione Nazionale Cooperative Italiane ha chiesto che la società "SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA TORINO 2000 IN LIQUIDAZIONE" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 16 dicembre 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 8 giugno 2011 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA TORINO 2000 IN LIQUIDAZIONE", con sede in Torino (codice fiscale 06024910017) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Mario Marino, nato a Cuneo il 19 dicembre 1964, domiciliato in Villanova Mondovì (en), via Bassa, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di gabinetto
TORSELLO

13A04446

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gecho società cooperativa - in liquidazione», in Civitanova Marche e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Unione nazionale cooperative italiane conclusa in data 24 marzo 2010, contenente la proposta di sostituzione del liquidatore per la cooperativa "Gecho Società Cooperativa - in liquidazione";

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Autorità di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 4 aprile 2011 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto che l'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente non ha ritenuto di comunicare proprie designazioni per la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Gecho Società Cooperativa - in liquidazione", con sede in Civitanova Marche (MC) (codice fiscale 01503090431) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Gilberto Chiodi, nato a San Severino Marche (MC) il 21 novembre 1974, ed ivi domiciliato in via Andrea da San Severino n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04447

DECRETO 26 aprile 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Globo - Società cooperativa - in liquidazione», in Borgo San Dalmazzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
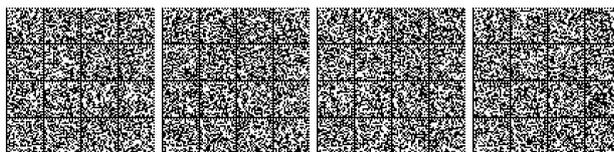
Vista l'istanza del 5 luglio 2011, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 26 luglio 2012, con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Il Globo - Società Cooperativa - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 1° giugno 2011, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 9 settembre 2011 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta del 24 aprile 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Globo - Società Cooperativa - in liquidazione», con sede in Borgo San Dalmazzo (CN) (codice fiscale 02852350046) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierfranco Giovanni Risoli, nato a Bernezzo il 4 aprile 1945, domiciliato a Cuneo in Corso Marcello Soleri, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 aprile 2013

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A04448

DECRETO 7 maggio 2013.

Proroga dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di verfica preriodica e straordinaria sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo G & R S.r.l., in Foggia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per

l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo G & R S.r.l. di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, risultante agli atti della Direzione Generale con prot. n. 48029 del 21 marzo 2013;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli articoli 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL229 del 5 aprile 2013 - Prot. MISE n. 58462 del 9 aprile 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999;

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo G & R S.r.l., nel sito operativo di Via G. De Petra, 43 - 71100 Foggia, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 31 ottobre 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 7 maggio 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A04457

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 17 maggio 2013.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Umbria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di novembre e dicembre 2008. (Ordinanza n. 0081).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Umbria nei mesi di novembre e dicembre 2008;
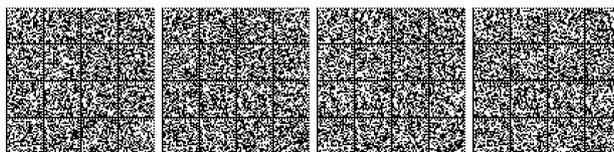
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni; nonché l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3765 del 7 maggio 2009;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Vista la nota del Presidente della Regione Umbria del 14 febbraio 2013;

Acquisita l'intesa della Regione Umbria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Umbria è individuata quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento della situazione di criticità di cui in premessa.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente del Servizio giuridico, economico, finanziario e amministrativo della Regione Umbria è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasferimento dei documenti di cui al successivo comma 3, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione Umbria, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza richiamata in premessa, provvede entro dieci giorni dall'adozione della presente ordinanza, a trasferire al Dirigente del Servizio giuridico, economico, finanziario e amministrativo tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il predetto Dirigente del Servizio giuridico, economico, finanziario e amministrativo, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative della Regione Umbria, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il predetto Dirigente provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5293 che viene allo stesso intestata fino al 31 dicembre 2013. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Dirigente del Servizio giuridico, economico, finanziario e amministrativo, può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-*quater* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Umbria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il predetto Dirigente a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2013

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

13A04438

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI POTENZA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione n. 15 del 18 febbraio 2013, la Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza ha nominato conservatore del Registro delle imprese, la dott.ssa Caterina Famularo con decorrenza 1° marzo 2013.

13A04466

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 maggio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2923
Yen	133,26
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,069
Corona danese	7,4535
Lira Sterlina	0,85570
Fiorino ungherese	289,06
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7002
Zloty polacco	4,1784
Nuovo leu romeno	4,3479
Corona svedese	8,5451
Franco svizzero	1,2599
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4650
Kuna croata	7,5745
Rublo russo	40,3220
Lira turca	2,3791
Dollaro australiano	1,3253
Real brasiliano	2,6344
Dollaro canadese	1,3315
Yuan cinese	7,9232
Dollaro di Hong Kong	10,0301
Rupia indonesiana	12619,13
Shekel israeliano	4,7759
Rupia indiana	71,8070
Won sudcoreano	1440,76
Peso messicano	15,9251
Ringgit malese	3,9047
Dollaro neozelandese	1,5923
Peso filippino	53,254
Dollaro di Singapore	1,6314
Baht tailandese	38,511
Rand sudafricano	12,2836

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04574

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 maggio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2866
Yen	132,33
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,098
Corona danese	7,4527
Lira Sterlina	0,84910
Fiorino ungherese	290,42
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6999
Zloty polacco	4,1898
Nuovo leu romeno	4,3493
Corona svedese	8,5600
Franco svizzero	1,2476
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5065
Kuna croata	7,5713
Rublo russo	40,2267
Lira turca	2,3788
Dollaro australiano	1,3147
Real brasiliano	2,6293
Dollaro canadese	1,3212
Yuan cinese	7,8955
Dollaro di Hong Kong	9,9863
Rupia indonesiana	12560,14

Shekel israeliano	4,7200
Rupia indiana	71,2970
Won sudcoreano	1429,23
Peso messicano	15,8388
Ringgit malese	3,8855
Dollaro neozelandese	1,5781
Peso filippino	53,134
Dollaro di Singapore	1,6209
Baht tailandese	38,366
Rand sudafricano	12,2890

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04573

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 maggio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2888
Yen	131,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,094
Corona danese	7,4541
Lira Sterlina	0,85515
Fiorino ungherese	292,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7005
Zloty polacco	4,2092
Nuovo leu romeno	4,3655
Corona svedese	8,5943
Franco svizzero	1,2486
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5340
Kuna croata	7,5765
Rublo russo	40,4890
Lira turca	2,3872
Dollaro australiano	1,3302
Real brasiliano	2,6463
Dollaro canadese	1,3339
Yuan cinese	7,9055
Dollaro di Hong Kong	10,0044
Rupia indonesiana	12608,68
Shekel israeliano	4,7693
Rupia indiana	71,8050
Won sudcoreano	1454,95
Peso messicano	16,1081
Ringgit malese	3,9060
Dollaro neozelandese	1,5932
Peso filippino	53,778
Dollaro di Singapore	1,6301
Baht tailandese	38,561
Rand sudafricano	12,3661

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A04575

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione dell'abilitazione all'Organismo EQUA S.r.l., in Fontanero D'Agogna, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo:

- EQUA srl Via Cavaglio 10 Fontanero D'Agogna (NO)

è abilitato, a decorrere dall'8 maggio 2013 alle verifiche periodiche e straordinarie di

- impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con D.D. 7 ottobre 2008.

13A04440

Rinnovo dell'abilitazione all'Organismo TUV ITALIA S.r.l., in Sesto San Giovanni, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

- TUV ITALIA srl Via Giosuè Carducci 125 Edif. 23 Sesto San Giovanni (MI)

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data dell'8 maggio 2013

13A04441
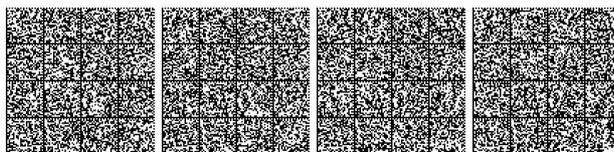
Rinnovo dell'abilitazione all'Organismo Q.S.M. S.r.l., in Madignano, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

- Q.S.M. srl Viale Rimembranze 11 Madignano (CR)

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 12 aprile 2013

13A04442

Rinnovo dell'abilitazione all'Organismo Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini S.r.l., in Rho, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini srl Via Moscova 11 Rho (MI)

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 29 marzo 2013.

13A04443

Rinnovo dell'abilitazione all'Organismo VERSIT S.r.l., in Ponsacco, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.

Con decreto del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa Tecnica, emanato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

- VERSIT srl Via di Gello 110/C Ponsacco (PI)

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data dell'8 marzo 2013.

13A04444

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'Organismo OCE - Organismo di Certificazione Europea S.r.l., in Palestrina.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002;

Eesaminata la documentazione e la domanda presentata;

È abilitato a decorrere dalla data dell'8 maggio 2013 il seguente organismo:

OCE – Organismo di Certificazione Europea Srl - Via P. Nenni 32 - Palestrina (RM);

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

13A04458

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-122) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00